



CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N 22

AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER LA DURATA DI 20 ANNI A PARTIRE DAL 01.01.2024 ALLE SOCIETA' CIDIU SPA E ACSEL SPA. APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO EX ART. 14 D.LGS. 201/2022, APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON MOTIVAZIONE QUALIFICATA EX ART. 17 D.LGS. 201/2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E OFFERTA MIGLIORATIVA GESTORI- DIE

L'anno **Duemilaventitre** il **giorno 14** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17,10** in **modalità MISTA** su **PIATTAFORMA ZOOM** e in presenza presso la **"Sala Riunioni Direzione alla Città' e al Territorio"** del **Comune di Rivoli** – sita in C.so Francia,98- regolarmente convocata, si è riunita l'Assemblea Consortile nelle persone dei Signori:

Comune	Sindaco/delegato	carica	Comune	Sindaco/delegato	carica
ALMESE	SINDACO	S	MONCENISIO	Assente	
ALPIGNANO	SINDACO	S	NOVALESA	Assente	
AVIGLIANA	ASS DI TELLA	D	OULX	Assente	
BARDONECCHIA	Assente		PIANEZZA	ASS Anna Franco	D
BORGONE DI SUSÀ	Assente		REANO	Assente	
BRUZOLO	Assente		RIVOLI	ASS. A LETTIERI	D
BUSSOLENO	Vice Sindaco GUERRA	D	ROSTA	ASS. RADA TABACHIN	D
BUTTIGLIERA ALTA	Assente		RUBIANA	Assente	
CAPRIE	ASS.MORETTA	D	SALBERTRAND	Assente	
CASELETTE	Assente		SAN DIDERO	Assente	
CESANA T.SE	Assente		SANGANO	SINDACO	S
CHIANOCCO	Assente		SAN GILLIO	SINDACO	S
CHIOMONTE	Assente		S. GIORIO SUSÀ	Assente	
CHIUSA S.MICHELE	Assente		S. AMBROGIO	ASS.TATTI	D
CLAVIERE	Assente		S. ANTONINO	Vice sindaco Franco	D
COAZZE	SINDACO	S	SAUZE CESANA	Assente	
COLLEGNO	SINDACO Casciano	S	SAUZE D'OULX	Assente	
CONDOVE	Assente		SESTRIERE	Assente	
DRUENTO	Ass. FERRERO	D	SUSÀ	Assente	
EXILLES	Assente		TRANA	SINDACO	S
GIAGLIONE	Assente		VAIE	SINDACO	S
GIAVENO	ASS VLADIMIRO	D	VALGIOIE	Assente	
GRAVERE	Assente		VENAUS	Assente	
GRUGLIASCO	SINDACO	S	VENARIA REALE	Ass. DI BELLA	D
MATTIE	Assente		VILLARBASSE	SINDACO	S
MEANA DI SUSÀ	Assente		VILLAR DORA	Assente	
MOMPANTERO	Assente		VILLARFOCCHIARDO	SINDACO	S

Partecipa alla seduta il Segretario Consortile Dott. Sergio Cami Il Presidente Sig. Francesco CASCIANO riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER LA DURATA DI 20 ANNI A PARTIRE DAL 01.01.2024 ALLE SOCIETA' CIDIU SPA E ACSEL SPA. APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO EX ART. 14 D.LGS. 201/2022, APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON MOTIVAZIONE QUALIFICATA EX ART. 17 D.LGS. 201/2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E OFFERTA MIGLIORATIVA GESTORI- DIE

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Sulla relazione del Presidente Dott. Francesco Casciano;

VISTA:

La L.R. n. 1/2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" come modificata dalla legge regionale n.4/2021 ha posto, al Capo III, la riorganizzazione della *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani prevedendo un unico ambito regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta delimitati dalla medesima norma in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica di cui all'articolo 3 bis del decreto Legge 13 agosto 2014, n. 138 convertito dalla legge 48/ 2011.

L'art. 7 della legge regionale 1/2018 come modificato dalla legge regionale n. 4.2021, prevede in particolare la seguente suddivisione delle funzioni:

- all'ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, sono attribuite le funzioni inerenti a:
 - a. individuazione e realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali:
 - 1. gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;
 - 2. gli impianti di trattamento del rifiuto organico;
 - 3. gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;
 - 4. gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
 - 5. le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 - b. avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico;
 - c. affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003 ad eccezione di quelle per cui i consorzi di area vasta hanno già provveduto ad affidare chiusura e gestione *post mortem* in coerenza con la disciplina vigente con appositi contratti e intendono proseguire nella gestione dei medesimi;
- ai sub-ambiti di area vasta, come delimitati e individuati dagli allegati A bis e A ter alla legge regionale 1/2018, sono attribuite le funzioni inerenti a:
 - a. prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - b. riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - c. raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
 - d. trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
 - e. raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - f. strutture a servizio della raccolta differenziata.

La stessa legge regionale, all'articolo 9, ha previsto per l'esercizio delle funzioni di sub-ambito di area vasta per i Comuni ivi localizzati l'esercizio associato nella forma consortile mediante riorganizzazione dei Consorzi esistenti ai sensi dello stesso articolo 9 e dell'articolo 33 della L.R. n. 1/2018 e smi.

Per le funzioni dell'ambito regionale ha previsto, all'articolo 10, l'esercizio associato delle funzioni tra gli Enti ivi ricadenti attraverso la costituzione di una apposita Conferenza d'ambito. In particolare, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che la Conferenza d'ambito abbia personalità giuridica di diritto pubblico e sia dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni.

Ai sensi dell'articolo 33 la convenzione istitutiva della Conferenza d' Ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10, è stipulata dai Consorzi di area vasta (CAV), dalla Città di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino e dalle Province sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

La convenzione, approvata secondo le già menzionate modalità, è stata sottoscritta dai Presidenti dei CAV, dal Sindaco della Città Metropolitana, dai Presidenti delle Province e dal Sindaco della Città di Torino, a tal fine legittimati dai rispettivi organi competenti in data 4.9.2023 e sarà pienamente operativa a far data dal 1.1.2024.

CONSIDERATO CHE:

Vi è l'obbligo di assicurare *"l'integrale e regolare prosecuzione delle attività"* a fronte di contratti in scadenza e che ad oggi il servizio di igiene urbana è assicurato da:

- A. per il territorio A del bacino 15 da CIDIU SPA, con sede in Collegno (TO) Via Torino, 9, codice fiscale e partita IVA 08683840014, il cui affidamento scade il prossimo 31.12.2023, per i 17 Comuni di seguito riportati:

ALPIGNANO, BUTTIGLIERA ALTA, COAZZE, COLLEGNO, DRUENTO, GIAVENO, GRUGLIASCO, PIANEZZA, REANO, RIVOLI, ROSTA, SAN GILLIO, SANGANO, TRANA, VALGIOIE, VILLARBASSE, VENARIA REALE.

- B. per il territorio B del bacino 15 da ACSEL SPA, con sede a Sant'Ambrogio (TO) – Via delle Chiuse, 21 C.F./P.IVA 08876820013, il cui affidamento scade il prossimo 31.12.2023, per i 37 Comuni di seguito riportati:

ALMESE, AVIGLIANA, BARDONECCHIA, BORGONE SUSA, BRUZOLO, BUSSOLENO, CAPRIE, CASELETTE, CESANA TORINESE, CHIANOCCHO, CHIOMONTE, CHIUSA SAN MICHELE, CLAVIERE, CONDOVE, EXILLES, GIAGLIONE, GRAVERE, MATTIE, MEANA DI SUSA, MOMPANTERO, MONCENISIO, NOVALESA, OULX, RUBIANA, SALBERTRAND, SANT'ANTONINO DI SUSA, SAN DIDERO, SAN GIORIO DI SUSA, SANT'AMBROGIO DI TORINO, SAUZE DI CESANA, SAUZE D'OULX, SESTRIERE, SUSA, VAIE, VENAUS, VILLARDORA, VILLARFOCCHIARDO.

L'art. 3-bis del D.L. 138/2011 rimane ad oggi norma nazionale di riferimento in merito alla governance dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra cui la regolazione del sistema di gestione dei rifiuti, unitamente al nuovo riordino del D.Lgs. n. 201 del 23.12.2022. Tale disposizione prevede al comma 1-bis, che *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei..."*.

Con propria deliberazione n. 14 del 21.7.2021, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati lo Statuto del Consorzio di Area Vasta C.A.DO.S. e lo schema di convenzione ridefinita ai sensi della normativa regionale vigente (ridefinizione della convenzione originaria istitutiva del Consorzio C.A.DO.S. CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE, del giorno 31 dicembre 2004).

Con propria deliberazione n. 13 del 11.10.2023, nel rispetto delle previsioni statutarie, è stata approvata la proroga della vita utile Consorzio di ulteriori 20 (venti) anni, indicando la nuova scadenza al 31.12.2044.

Il Consorzio C.A.DO.S. è attualmente il soggetto titolare degli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e unico soggetto abilitato per legge a procedere nelle sue fasi di affidamento, organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

VISTO:

Quanto disposto dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 dove, nello specifico all'art. 6 - *Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali - Incompatibilità e inconferibilità*:

- al comma 1 - *Ferme restando le competenze delle autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente.*

- al comma 2 - *Al fine di garantire il rispetto del principio di cui al comma 1, gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito.*

e nel successivo art. 33:

- al comma 2 - *Al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dal 30 marzo 2023.*

CONSIDERATO CHE:

Con deliberazione n.10 del 20.06.2006 il Consorzio aveva deliberato la partecipazione nella società CIDIU mediante l'acquisto di n. 256 (duecentocinquantesi) azioni.

Con propria deliberazione n. 2 del 22.03.2023 venivano indicate le Società di capitali di cui il Consorzio C.A.DO.S. detiene quote di partecipazione dirette e che tra queste è presente la società - CIDIU SpA (di proprietà interamente pubblica) - che gestisce la raccolta, il trasporto e l'avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e della nettezza urbana nel territorio dei Comuni di competenza, per Quote pari a 0,006%.

Il Consorzio C.A.DO.S. è un consorzio obbligatorio e pertanto esercita le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di Area Vasta per assicurare la gestione dei rifiuti urbani per i Comuni facenti parte del bacino di competenza.

Con atto n.14 del 11.10.2023 immediatamente esecutivo, l'Assemblea consortile, a seguito della proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio (giusta deliberazione n. 20 del 11.10.2023), ha deliberato di:

- procedere al trasferimento delle azioni possedute nella società CIDIU SpA il cui introito, non appena reso ufficiale, sarà destinato all'aumento del Patrimonio netto del Consorzio nelle more di una più approfondita valutazione circa il suo utilizzo futuro;
- individuare la società CIDIU Spa quale soggetto destinatario del trasferimento delle azioni di cui sopra nelle more di quanto previsto dall' art. 7) dallo statuto della società stessa.

Conseguentemente, in data 28.11.2023 con rogito notaio Ajmerito Diego – ns. prot. 1169 del 30.11.2023, tale trasferimento è stato formalizzato a favore della CIDIU Spa. Pertanto, da quel momento, il Consorzio C.A.DO.S. non detiene più alcuna quota nella citata società.

VISTO:

- La già citata L.R. n. 1/2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, come integrata dalla L.R. n. 4/2021, ha previsto la riorganizzazione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in Consorzi di area vasta e delle Associazioni d'Ambito in Conferenza d'Ambito regionale, tutt'ora in corso.
- Il Consorzio C.A.DO.S. persegue, nell'ambito delle attività e funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente, e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio del segmento di competenza del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
- Lo Statuto del Consorzio prevede, all'art.7 - (Programmazione):
 1. *Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti e nel Piano regionale, trovano adeguato sviluppo nel piano d'ambito e nel programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.*
 2. *Il piano d'ambito ed il programma annuale hanno particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rifiuto urbano indifferenziato come stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, di raccolta differenziata, al fine di conseguire le*

percentuali previste dall'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa di settore, nonché dal Piano regionale.

3. Nel caso in cui le modalità organizzative di cui al comma 2 non permettano in via oggettiva per i comuni montani di piccole dimensioni il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti stabiliti per gli stessi comuni dal piano d'ambito, il Consorzio, al fine di attenuarne gli effetti, può ripartire la sanzione di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 in deroga alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo. OMISSIS

CONSIDERATO CHE

Con Determinazione n. 44/2023 è stata affidata la redazione del Piano d'Ambito del Consorzio CADOS (Piano d'Ambito consortile 2024-2030 dei servizi di igiene urbana, delle raccolte differenziate e dei servizi accessori) alla FONDAZIONE LINKS - LEADING INNOVATION & KNOWLEDGE FOR SOCIETY o brevemente *Fondazione LINKS* di Torino, richiamando altresì il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.01.2023 per l'avvio di un percorso strutturato di collaborazione volto a mettere reciprocamente a disposizione le rispettive competenze, con l'obiettivo di accrescere i livelli di competitività del territorio piemontese e di generare un elevato impatto sul territorio sia in termini di miglioramento dell'efficienza dei servizi di gestione dei rifiuti, sia di capacity building presso le Amministrazioni Pubbliche, le imprese del settore e la cittadinanza.

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 201 del 23.12.2022 recante *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica"*;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 recante *"Codice dei contratti pubblici"*;
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78"*.

CONSIDERATO CHE:

A decorrere dal 1.7.2023 sono entrate in vigore le disposizioni del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 229 e che altresì nella medesima data risultano abrogate le disposizioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 sebbene *"ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"* (cfr comma 5, articolo 226).

VISTA:

La Delibera n. 145/2023/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto per la quale: *" Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, difatti, sembra recare delle aperture all'affidamento in house di lavori e servizi all'art. 7, denominato Principio di auto-organizzazione amministrativa, in vigore dal 1° aprile 2023, laddove dispone che le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea (comma 1) e che Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (comma 2)". "Fatti salvi i casi di esclusione dall'applicazione del Codice di cui al comma 4 dell'art. 7 (per la quale devono concorrere le seguenti condizioni della cooperazione: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività*

interessate dalla cooperazione), il richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolato normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l'onere motivazionale di cui si è detto, senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court" (par. I.2.1, pag. 15).

CONSIDERATO CHE:

- Prima di procedere all'affidamento diretto ad una società in house dei servizi di igiene urbana è onere dell'ente procedere alla previa valutazione di convenienza e congruità, ai sensi degli articoli 14, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022 e dell'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 così come ridefinito dall'articolo xx7 del DLgs 36/2023.
- L'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 precisa che *"ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30" (cfr comma 2), aggiungendo che "degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensozioni" (cfr comma 3);*
- Il comma 4 del medesimo articolo aggiunge, per quanto di interesse, che *"nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. [...]"*;
- L'art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. puntualizza *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".*

VISTO:

L'articolo 17 del D.Lgs. n. 201/2022, per cui *"nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house , tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30" (cfr comma 2) specificando, similmente a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 14 riportato, "per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un*

piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. [...]” (cfr comma 4).

PRESO ATTO CHE:

- Con deliberazione n. 6 del 28.01.2020, questa Assemblea esprimeva la preliminare volontà, a scadenza degli affidamenti in corso, di mantenere la modalità attuale di affidamento della gestione dei servizi, ovvero l'affidamento diretto agli attuali gestori *in house*, regolati da un Contratto Quadro e un Disciplinare Tecnico Standard che identificasse le prestazioni, gli obiettivi e le attività che devono essere garantite dal servizio di gestione, per un nuovo periodo di affidamento non inferiore ad anni 15 decorrenti dalla data di scadenza dei contratti in essere, stabilendo inoltre gli obiettivi minimi che il nuovo contratto avrebbe dovuto prevedere.
- In data 25.3.2021, con Deliberazione n. 5, al fine di meglio identificare le prestazioni, gli obiettivi e le attività che dovranno essere garantiti nella prossima gestione dei servizi di igiene urbana, in un'ottica di preminente interesse pubblico, questa Assemblea ha individuato i seguenti nuovi indirizzi:
 - i. prevedere che il perimetro dei servizi affidati da C.A.DO.S. mediante i nuovi affidamenti in oggetto, coincida con il perimetro del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani definito dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 (MTR Arera);
 - ii. confermare in linea generale, salvo eventuali migliorie che si rendesse necessario apportare in un'ottica di efficienza, economicità e sostenibilità ambientale, i modelli organizzativi dei sistemi di raccolta esistenti in ciascuno dei sub ambiti del bacino territoriale C.A.DO.S., in conseguenza delle diverse caratteristiche territoriali;
 - iii. prevedere il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. miglioramento continuo dei risultati di raccolta differenziata sull'intero territorio oggetto dell'affidamento e per ciascun singolo Comune, sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al recupero; a tal fine prevedere il raggiungimento di livelli di raccolta differenziata (RD) in alta qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla normativa vigente e dalla programmazione sovraordinata;
 - b. potenziamento delle funzioni di pianificazione dei servizi da parte di C.A.DO.S.;
 - c. potenziamento delle funzioni di controllo sui gestori da parte di C.A.DO.S., anche mediante l'applicazione di Standard di qualità ed efficienza, accompagnati da penali adeguate, al fine di garantire un controllo efficiente ed efficace del servizio;
 - d. l'implementazione da parte dei gestori di un sistema informatico quale strumento di interfaccia con C.A.DO.S., consentendo di fornire allo stesso tutti i dati, comunicazioni e report relativi alle prestazioni rese, anche in relazione al controllo tariffario;
 - e. sostenibilità ambientale del servizio di igiene urbana, tenendo anche conto degli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera ed in generale delle indicazioni contenute nei “Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani”, previsti nel Piano d'Azione Nazionale sul *Green Public Procurement* (PAN GPP) previste dai CAM;
 - f. massimizzazione del recupero di materia e delle entrate derivanti dalla vendita dei rifiuti raccolti con modalità differenziata o valorizzati all'interno del sistema CONAI; tali entrate devono concorrere alla diminuzione dei costi sostenuti dagli utenti;
 - g. gestione di tutti i Centri di Raccolta/Stazioni di conferimento del territorio in capo ai gestori, quali attività rientranti nel perimetro di regolazione ARERA ed al fine di garantire lo sviluppo e/o attivazione di una rete di Centri di Raccolta/Stazioni di conferimento, a disposizione dell'utenza, caratteristici per territorio, rifiuto, tipologia di utenza.
 - h. Introduzione di opportunità di lavoro per persone svantaggiate mediante l'ausilio di cooperative sociali, così come disciplinato dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

- iv. in ottica di massimizzare l'efficacia, la disponibilità e la continuità dei servizi resi, introdurre criteri obiettivi di determinazione del canone previsto per i servizi affidati, correlandoli, secondo parametri e standard tecnici da definirsi nel disciplinare, alle prestazioni effettivamente rese dai gestori.
- v. introdurre, quale fattore di primaria importanza e innovazione nei nuovi affidamenti, criteri di equità nell'organizzazione dei servizi ispirati al principio del "chi inquina paga", attraverso l'introduzione graduale di sistemi di misurazione puntuale della produzione di rifiuti e di tariffazione commisurata al servizio reso e quindi, a tal fine:
 - a. prevedere l'introduzione di sistemi di misurazione puntuale applicati almeno alla frazione indifferenziata, per le utenze domestiche, con contabilizzazione di svuotamenti e/o numero di accessi in caso di contenitori multiutenza, oltre a eventuali servizi a domanda individuale;
 - b. valutare l'applicazione, per le utenze non domestiche, anche alle frazioni riciclabili (tipiche della specifica utenza), in relazione al volume assegnato all'utenza;
 - c. prevedere da parte dei gestori la predisposizione di progetti per l'attuazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, adeguati alle esigenze dei singoli territori ed anche propedeutici alla graduale introduzione, entro la durata del nuovo affidamento, con modalità e tempistiche da definirsi in concertazione con C.A.DO.S. e Comuni, della tariffa puntuale riscossa e incassata dai gestori; tali progetti, predisposti dal gestore sulla base di step temporali ipotizzabili in 3-5-7 anni dall'avvio dei nuovi affidamenti, dovranno inoltre tenere conto della possibilità di suddivisione del territorio di C.A.DO.S. in aree omogenee, in ragione delle caratteristiche morfologico-territoriali degli stessi o delle modalità organizzative dei sistemi di raccolta, al fine di rendere attuabile una maggior ottimizzazione nell'organizzazione dei servizi e allineamento dei costi per gli utenti, a parità di livello quali-quantitativo del servizio usufruito;
 - d. demandare la scelta definitiva e motivata in merito al passaggio a tariffa puntuale, riscossa e incassata dai gestori, alla competenza dei Comuni, in esito alla presentazione dei progetti da parte dei gestori e sulla base di essi;
 - e. prevedere comunque che l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata nella fase di misurazione puntuale resti sostanzialmente analoga, nei principi generali, a quella già presente, fatte salve eventuali modifiche necessarie, condivise con i comuni e giustificate, in termini di costi, dai maggiori benefici (intesi come benefici – anche sul medio termine – sia economici che ambientali) da esse derivanti per i singoli e per la collettività;
 - f. prevedere l'omogeneizzazione/armonizzazione dei Regolamenti comunali di igiene urbana ai fini di quanto sopra.
- Con deliberazione n. 33 del 20.10.2022, il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha proposto all'Assemblea consortile di rimandare l'approvazione del contratto-tipo per ulteriori approfondimenti e valutazioni e la proroga dell'affidamento alle aziende Acsel Spa e Cidiu Spa fino al 31.12.2023. L'Assemblea consortile ha accolto tale proposta con proprio atto n. 21 del 20.10.2022.
- Con propria deliberazione n. 23 del 29.11.2022, è stata approvata la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, redatta ai sensi dell'art.5 dell'Allegato A – TQRIF alla deliberazione ARERA del 18.1.2022 n. 15, che costituisce allegato al Contratto alla luce della nuova normativa e dei riferimenti recentemente pubblicati dall'Autorità:
 - 1. della regolazione dei principali profili di qualità contrattuale e tecnica, avvenuta con la deliberazione 15/2022/R/RIF, con la quale è stato introdotto – secondo un approccio di gradualità – un primo set di obblighi di servizio minimi validi per tutte le gestioni, unitamente alla previsione di standard generali di qualità, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'ente territorialmente competente in relazione al livello qualitativo di partenza garantito agli utenti dalle diverse gestioni;
 - 2. del metodo tariffario rifiuti – disciplinato da ultimo con l'aggiornamento biennale (deliberazione 389/2023/R/RIF) della deliberazione 363/2021/R/RIF e del relativo allegato A

- (MTR-2) – per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento, anche individuando, tra l'altro, costi benchmark di riferimento e limiti annuali alle variazioni tariffarie, nonché avviando il monitoraggio del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata;
3. dei contenuti minimi dello schema tipo di contratto di servizio – approvati con la deliberazione 385/2023/R/RIF – volti a disciplinare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate;
 4. di un primo set di indicatori – di cui alla deliberazione 387/2023/R/RIF – per il monitoraggio delle rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata e dell'affidabilità e delle performance delle infrastrutture degli impianti di trattamento secondo un approccio graduale che tiene conto dell'eterogeneità delle condizioni di partenza e del parco impiantistico disponibile
- Con Deliberazione n. 3 del 8.2.2023, il Consiglio di Amministrazione ha definito alcuni elementi di inquadramento generale, da inserire nella stesura del contratto di affidamento, relativi agli obblighi di informazione e sensibilizzazione utente, al progressivo avanzamento nel posizionamento nella matrice degli schemi regolatori livelli qualità ARERA, l'introduzione della figura del Direttore esecuzione del contratto e la previsione di una rendicontazione economico patrimoniale separata dei servizi oggetto del contratto, dando mandato all'Assemblea del Consorzio la valutazione in merito alla durata del contratto e l'introduzione nel contratto della facoltà, in capo al C.A.DO.S., di affidare la gestione di impianti di trattamento rifiuti di proprietà del Consorzio al Gestore del Servizio di Igiene Urbana ove il medesimo risulti in possesso di tutti i requisiti.
 - Con deliberazione n. 13 del 31.5.2023, il Consiglio di amministrazione ha approvato (richiamati il comma 15 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e l'art 14 comma 3 d.lgs. n. 201/2022), lo schema di progetto del servizio di igiene urbana e servizi connessi per l'intero bacino 15, avente decorrenza dal 01.01.2024, così composto:
 - Doc.01 Relazione preliminare delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti;
 - Doc.02 Schema di contratto;
 - Doc.03 Schema Disciplinare Tecnico Standard (DTS)
 - App.03_A Prospetto economico di stima dell'importo contrattuale – dati storici e importo PEF ARERA
 - App.03_B Obiettivi ed elementi di regolazione ARERA
 - App.03_C Estratto adempimenti principali, dati e informazioni
 - App.03_D Monitoraggio servizi e misurazione delle prestazioni rese
 - Doc.04. Schede tecniche descrittive
 - Doc.04A Schede tecniche descrittive - Acsel
 - Doc.04B Schede tecniche descrittive - Cidiu
 - Doc.05 Documento tecnico attuativo comunale (DTA)
 - Doc.05A Scheda Tecnica Comunale – prospetto tipo
 - Doc.05B Scheda Economica Comunale prospetto tipo
 - Doc.06 Attrezzature e mezzi
 - Doc.07 Disciplinare di presentazione offerta Tecnico-economica del Gestore
 - Con lo stesso provvedimento è stato dato atto che, al fine di completare l'inquadramento degli elementi contrattuali essenziali, lo schema progettuale venisse trasmesso ai Gestori del servizio affinché gli stessi predisponessero l'offerta tecnico-economica, supportata dalla loro esperienza e dalla condivisione di obiettivi comuni.
 - L'offerta tecnico economica di ciascun Gestore è composta dai seguenti documenti:
 - Relazione accompagnamento ed elementi migliorativi proposti
 - Elenco prezzi unitari relativi ad attrezzature, mezzi e manodopera

- Documento Tecnico Attuativo comunale (DTA) – N* DTA comunali compilati
 - Descrizione dotazione attrezzature, mezzi e personale
 - Piano industriale dell’Affidamento asseverato
 - Standard di qualità ed efficienza e indicatori di controllo
 - Proposte di miglioramento, dichiarazioni ed elaborati diversi
- Al fine di acquisire i servizi di cui trattasi, C.A.DO.S. ha inviato richiesta di offerta ad Acsel Spa con nota prot. n. 653 del 08.06.2023 e a Cidiu Spa con nota prot. n. 654 del 8.6.2023 entrambe con scadenza per la presentazione documenti 15.09.2023.
 - In data ns. prot. n. 843 del 10.8.2023, entrambi i gestori hanno chiesto una proroga al 31.10.2023 per la presentazione delle offerte in quanto in data 7 agosto 2023 Arera con delibera 385/2023/R/rif ha approvato lo “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani” ed è dunque necessario rendere conforme lo schema di contratto approvato a maggio con le indicazioni dell’autorità di regolazione.
 - Con nota prot. n. 872 del 5.9.2023, il Consorzio ha concesso la proroga per ulteriori 30 giorni fissando il termine al 16 ottobre 2023, invitando contestualmente i gestori ad anticipare comunque gli elaborati b e c (Elenco prezzi unitari relativi ad attrezzature, mezzi e manodopera e i DTA comunali compilati) entro fine settembre.
 - Le società hanno trasmesso la propria proposta di offerta tecnico/economica:
 - ACSEL Spa: protocolli n. 958 del 03.10.2023 e n. 1015 del 17.10.2023.
 - CIDIU Spa: protocolli n. 959 del 03.10.2023, n. 963 del 04.10.2023, n. 970 del 05.10.2023, n. 971 del 05.10.2023, n. 975 del 06.10.2023, n. 995 del 10.10.2023, n. 1023 – 1024 – 1025 – 1026 - 1027 del 17.10.2023, n. 1057 del 19.10.2023, n. 1056 del 19.10.2023, n. 1069 del 23.10.2023, n. 1073 del 25.10.2023.
 - Al fine di dar seguito alla valutazione della documentazione trasmessa dai Gestori, dato atto della particolare complessità ed interdisciplinarietà delle materie da trattare e della carenza di idonee competenze all’interno del Consorzio CADOS, il Responsabile del procedimento ha provveduto ad istituire una apposita struttura di supporto, per le valutazioni e competenze altamente specialistiche (art 15 c.6 Codice Contratti). Nel rispetto delle disposizioni di incompatibilità previste dal Codice, non risultando attivo sulla piattaforma ANAC l’albo dei commissari, si è provveduto mediante una ricerca diretta di candidati aventi un profilo adeguato e individuando, tramite appositi atti, esperti aventi specifiche competenze e professionalità di carattere tecnico, economico-finanziario e legale, per la trattazione delle materie inerenti agli affidamenti dei servizi in house e dell’ambito rifiuti. Le risultanze delle valutazioni svolte sono illustrate nella Relazione trasmessa con nota prot. n. 1136 del 21.11.2023, depositata agli atti del Consorzio.
 - Il Consiglio di amministrazione, preso atto della relazione sopracitata, con deliberazione n. 28 del 23.11.2023 ha fissato ulteriori linee di indirizzo al fine di completare l’inquadramento degli elementi contrattuali essenziali, che qui si richiamano:
 - a. *di confermare l'affidamento ai due soggetti Gestori, dando mandato al Presidente di proseguire gli incontri già avviati mediante tavoli di confronto territoriale, al fine di individuare possibili sinergie ed economie di scala attuabili dai Gestori stessi, secondo il percorso di condivisione già avviato;*
 - b. *di richiedere ai Gestori di adottare il medesimo Sistema informativo, al fine omogeneizzare la gestione, la consultazione ed il confronto dei dati a livello consortile, razionalizzandone la banca dati;*
 - c. *in riferimento all'affidamento del Servizio Integrato, si propone che l'Assemblea confermi la volontà di rispettare la programmazione assegnata a ciascun Comune, come individuata nella proposta contenuta nell'offerta tecnico-economica dei Gestori, rispetto all'avvio della fase DUE;*
 - d. *in riferimento agli interventi straordinari proposti, di richiedere maggiori approfondimenti ad integrazione delle proposte di investimento presentate dai Gestori, ritenendo di interesse gli importi stanziati;*

- e. di demandare la valutazione di tali proposte di investimento all'approvazione del Piano d'ambito e programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale del Consorzio di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti necessari a raggiungere gli obiettivi fissati in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa e nel piano Regionale;
- f. di dare atto che il servizio reso risulta in media con i costi di mercato, e il costo del servizio utenti è, ad oggi, determinato all'esito di un processo che vede il coinvolgimento di diversi attori, ciascuno chiamato nel proprio ruolo all'attuazione di logiche di economicità ed efficienza che trovano fondamento nella regolamentazione ARERA e nel Codice dei Contratti pubblici;
- g. di dare atto che, a supporto della valutazione di congruità economica, venga chiesto all'azienda CIDIU con riguardo all'utile d'impresa e ai costi generali aziendali applicati di assimilarli gradualmente ai valori presentati dall'azienda Acsel per l'affidamento in house;
- h. di richiedere che sia ulteriormente motivato ed illustrato l'impegno di Cidiu circa l'efficientamento pari all'1% annuo del costo del lavoro per l'intero periodo contrattuale proposto all'interno della relazione al Piano industriale asseverato;
- i. di individuare in anni 20 (venti) la durata del contratto in argomento, rimodulando in riduzione la proposta di entrambi i Gestori, affinché sia ricondotta ad una durata ricompresa nella vita utile del Consorzio e ritenendola altresì quale scelta di maggior cautela nei confronti del mercato.

CONSIDERATO CHE:

- Alla luce di quanto sopra illustrato, al fine di integrare e rendere complete le offerte e di dar seguito a quanto emerso anche in esito alle valutazioni condotte dal Tavolo tecnico per la congruità delle offerte, con note prot. n. 1156 e n. 1157 del 23.11.2023 è stato chiesto ai Gestori di trasmettere una versione revisionata, definitiva e completa dell'offerta tecnico-economica, in accoglimento delle modifiche richieste e delle integrazioni specificate in ciascuna nota.
- Con nota prot. n. 1202 del 6.12.2023 Cidiu Spa ha trasmesso la documentazione in argomento.
- Con note prot. da n.1188 a n.1200 del 6.12.2023 Acsel Spa ha trasmesso la documentazione in argomento.
- I Gestori (nota prot. n. 1251 del 14.12.2023 di Cidiu e prot. n. 1249 del 14.12.2023 di Acsel) dichiarano:
 1. di possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 16 del Dlgs 175/2016 per l'affidamento in house (In particolare, devono essere garantite per tutta la durata del servizio il controllo analogo e la sua funzionalità, l'attività prevalente e le partecipazioni pubbliche).
 2. che, qualora durante l'affidamento del servizio vengano meno i requisiti di cui all'art. 16 d.lgs. 175/2016, la società in house (Gestore), lo comunica all'Ente Affidante e provvede entro il termine di 60 giorni a ripristinare le condizioni di affidamento;
 3. che per tale affidamento non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
 4. di essere in regola con tutte le normative vigenti in materia di lavoro, salute, sicurezza e contratti pubblici;
 5. di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali;
 6. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. n. 68/1999);
- in riferimento al DTS e suoi allegati
 - a. di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi e che i lavoratori della propria impresa risultano regolarmente inquadrati in base ai contratti collettivi nazionali/locali integrativi applicabili al settore oggetto di appalto;
 - b. di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, di prevedere opportunità di lavoro per persone svantaggiate mediante l'ausilio di cooperative sociali, di agire in conformità con i principi e gli obblighi relativi alle pari opportunità generazionali e di

- genere, nonché di dedicare una Struttura Tecnica e Organizzativa stabile e adeguatamente dimensionata per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento;
- c. di disporre di mezzi e attrezzature sufficienti ed adeguati all'entità e alla tipologia dei servizi oggetto dell'affidamento e che gli stessi rispettano le normative di sicurezza vigenti
 - d. di ridurre le emissioni di CO₂, mediante la programmazione razionale del rinnovo di attrezzature e mezzi;
 - e. di agire in conformità con i principi e gli obblighi relativi al protocollo "DNSH" – "Do No Significant Harm non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali";
 - f. di realizzare e mantenere uno specifico Sistema Informativo dedicato ai Servizi resi, in relazione al territorio ed alle utenze servite;
 - g. di dotarsi di una soluzione hardware e software per la consuntivazione dei servizi come descritto nella Relazione di accompagnamento all'offerta.
 - h. di stanziare per ciascun anno una congrua somma per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dirette ad utenti e fruitori dei Servizi
 - i. di finanziare ed effettuare consultazioni delle associazioni dei consumatori per la verifica del monitoraggio del rispetto dei parametri fissati nel contratto;
 - j. di rispettare la Carta Unica della Qualità e della Carta del Gestore;
 - k. di impegnarsi ad effettuare tutte le comunicazioni e a fornire all'Ente affidante tutta la documentazione previste dal DTS e dai suoi allegati alle condizioni e con le tempistiche ivi definite.
- ed inoltre:
- l. di assumere l'incarico in argomento e accettare senza riserve le condizioni contrattuali;
 - m. di costituire a proprie spese, prima della sottoscrizione del contratto la cauzione come prevista nei documenti di offerta, a favore dell'Ente Affidante a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, e che la stessa verrà mantenuta invariata per tutta la durata del contratto.
 - n. di autorizzare al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679 UE del 27 aprile 2016.

DATO ATTO:

Pertanto, per proporre l'affidamento in house alle società ACSEL SPA e CIDIU SPA, che sono state effettuate verifiche, analisi e controlli circa la convenienza dal punto di vista sia tecnico che economico.

ESAMINATI I SEGUENTI DOCUMENTI:

- le risultanze delle valutazioni di congruità delle offerte illustrate con nota prot. n. 1136 del 21.11.2023, agli atti del Consorzio;
- la deliberazione del CDA n. 28 del 23.11.2023 con la quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto sulla base delle proposte presentate e della valutazione di congruità degli aspetti tecnici ed economico-finanziari;
- la propria deliberazione n. 21 del 14.12.2023 relativa all'approvazione delle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali ex art 30 c.3 del d.lgs. 201/2022– anno 2023
- la deliberazione del CDA n. 34 del 14.12.2023 con la quale sono approvati e trasmessi all'Assemblea i documenti per l'affidamento in argomento, di seguito riportati;
 - la relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio – Cidiu spa, redatta ai sensi degli art. 14 comma 3 e art. 17 del D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 (Allegato 1);
 - il piano economico finanziario dell'affidamento di cui all'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 201/2022, asseverato ai sensi di legge dal dott. Stefano Motta, iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 110879, trasmesso da CIDIU SPA in data 1.12.2023 e assunto al protocollo del Consorzio con prot n. 1178 del 4.12.2023 (Allegato 2);

- la relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio – Acsel spa, redatta ai sensi degli art. 14 comma 3 e art 17 del D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 (Allegato 3);
- il piano economico finanziario dell'affidamento di cui all'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 201/2022, redatto per la durata di anni 20, asseverato ai sensi di legge dalla dott.ssa Bonaffini Concetta, iscritta al Registro dei Revisori Contabili n. 144104, trasmesso da ACSEL SPA con prot. n. 6395 e assunto al protocollo del Consorzio con prot. n. 1150 del 24.11.2023 (Allegato 4);
- il contratto quadro di servizio tra il Consorzio C.A.DO.S. (Ente Affidante) e la società in house CIDIU SPA (Gestore) e il contratto di servizio tra il Consorzio C.A.DO.S. (Ente Affidante) e la società in house ACSEL SPA (Gestore) (Allegato 5);
- l'Offerta tecnico-economica definitiva di Cidiu spa, pervenuta con nota prot. n. 1202 in data 6.12.2023 (Allegato 6);
- l'Offerta tecnico-economica definitiva di Acsel spa, pervenuta con nota prot. n. 1188 in data 6.12.2023 (Allegato 7).

VALUTATO CHE:

Dall'esame della documentazione allegata e su richiamata, emerge che l'affidamento mediante concessione in house providing del servizio di igiene urbana risulta preferibile al ricorso al mercato in quanto, ferme tutte le altre considerazioni approfondite positivamente rispetto alla natura economica finanziaria e sociale, presenti all'interno della documentazione richiamata:

- I. in primo luogo, l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente consortile non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- II. la gestione con modalità *in house*, rispetto al ricorso al mercato, garantisce che il servizio venga affidato ad un soggetto che non opera con scopo di lucro, elemento che altrimenti si rifletterebbe direttamente sui costi a carico della collettività;
- III. la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali assicura le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio;
- IV. la gestione con soggetto che opera in house riduce il rischio di contenzioso, poiché i rapporti tra affidante e affidatario sono sicuramente più flessibili, elastici e fluidi, essendo di fatto i due soggetti organi di un medesimo ente. Eventuali attriti e criticità possono essere risolti mediante apertura di una trattativa tra le parti, riducendo così il rischio che l'ente sia tenuto ad accollarsi oneri derivanti dai frequenti contenziosi giudiziali che altresì si rinvergono nei rapporti rivolti al mercato;
- V. la maggior flessibilità e adattabilità del Gestore *in house* si configurano come elementi particolarmente positivi in un momento storico caratterizzato dalle repentine modificazioni regolamentari che l'Autorità ARERA ha introdotto e continuerà a fare nel prossimo futuro nel settore rifiuti urbani, al fine di omogeneizzare gradualmente il modello di *governance* e di gestione integrata del servizio, modificando sia la regolamentazione degli aspetti tariffari, sia gli aspetti di qualità del servizio reso agli utenti;
- VI. risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione comunale ed il soggetto affidatario, che consente al Consorzio un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
- VII. non da ultimo, il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un soggetto operante nel libero mercato.

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 23.11.2023 con la quale si sancisce che il nuovo contratto in house dà l'avvio al percorso utile al raggiungimento dell'estensione del modello organizzativo consortile dei Centri di raccolta, che garantisca al cittadino l'accessibilità ad un livello di servizi omogeneo ed esteso e la fruibilità di tutti i CDR del territorio CADOS.

DATO ATTO CHE:

- Nell'ambito dell'affidamento in argomento, il servizio sarà organizzato in due fasi temporali:
 1. Fase uno: i servizi saranno svolti con le modalità già oggi in corso, fatto salvo l'efficientamento necessario a raggiungere gli obiettivi previsti dal Disciplinare.
 2. Fase due: i servizi saranno svolti come da Progetto Esecutivo che sarà presentato dal Gestore affidatario secondo gli step temporali e i criteri previsti.
- si dovrà raggiungere il livello di efficientamento del servizio previsto e il passaggio a sistemi di misurazione puntuale della produzione di rifiuti e di tariffazione commisurata al servizio reso, ai sensi del D.M. Ambiente 20 aprile 2017, adeguati alle esigenze dei singoli territori.
- la tariffazione commisurata al servizio reso prevede l'introduzione della Tari Tributo Puntuale propedeutica alla graduale introduzione, entro la durata del nuovo affidamento, con modalità e tempistiche da definirsi in concertazione con CADOS e Comuni, della Tariffa Puntuale riscossa e incassata dal Gestore scrivente.
- L'obiettivo perseguito dal contratto è dunque l'affidamento del servizio di gestione integrata, monitorando l'andamento dei costi ed evitando aumenti laddove possibile, e aumentando i servizi a disposizione dei cittadini del territorio e che rientra nella competenza dei Comuni la scelta definitiva e motivata in merito al passaggio a Tariffa Puntuale, si dà atto degli step temporali di attivazione dei servizi individuati dai Gestori.

VALUTATO INOLTRE CHE:

- Lo svolgimento delle attività indicate nel Disciplinare Tecnico Standard (DTS) rientrano nelle attività svolte dalle Società in house ACSEL SPA e CIDIU SPA, le quali possiedono il know-how relativamente agli ambiti tematici previsti, oltre alle competenze e le capacità tecnico professionali necessarie a garantire la possibilità di affidamento dei servizi sopra descritti.
- L'esperienza pluriennale acquisita dalle Società ACSEL SPA e CIDIU SPA nella gestione dei servizi in oggetto è difficilmente sostituibile sia rispetto all'economia di scala che ha raggiunto nel corso degli anni sia nella riorganizzazione della gestione dei rifiuti (principio della fiducia, art.2 codice degli appalti).
- I costi del servizio sono compresi a livelli confrontabili con il mercato esistente, realizzando una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Consorzio realizzerebbe con una gestione interna; ciò, del resto, costituisce una caratteristica costante nel tempo per quanto attiene i servizi di gestione di igiene urbana svolti dalla Società ACSEL SPA e CIDIU SPA (principio del risultato, art.1 codice degli appalti).
- L'operatività aziendale è rivolta in maniera esclusiva in favore del territorio consortile e le società risultano essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio in particolare la flessibilità sulla gestione del budget assegnato attraverso il costante rapporto con il socio garantito dall'essere ACSEL SPA e CIDIU SPA società *in house providing* (principio del risultato, art.1 codice degli appalti).
- il principio di autonomia dell'organizzazione del servizio, secondo il quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione (principio di auto-organizzazione amministrativa, art. 7 del codice appalti).
- I servizi offerti da ACSEL SPA e CIDIU SPA sono rispondenti all'interesse perseguiti da C.A.DO.S. per la migliore riuscita delle attività di cui trattasi.
- Le offerte risultano rispondenti alle necessità, adeguate alle attività da svolgere e pertanto ritenute meritevole di approvazione e conseguente affidamento.
- Gli affidamenti in house, secondo i vigenti orientamenti dell'ANAC, rientrano tra le fattispecie escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG.

RILEVATO CHE:

CIDIU Spa e ACSEL Spa, sulla base delle dichiarazioni rese nonché di quanto verificato dal Consorzio, risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Tali requisiti sono risultati altresì confermati da ANAC che ha completato l'iter di iscrizione dei gestori nell'*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti*, con propria determinazione del 28.06.2022 per Cidiu spa e del 27.05.2022 per Acsel spa.

La scadenza degli attuali affidamenti è prevista al 31.12.2023; in ottemperanza dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 la documentazione in approvazione con il presente atto deve essere pubblicata per sessanta giorni sulla piattaforma ANAC nella sezione denominata "*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", prima di poter stipulare il contratto.

VISTA:

la natura di servizio pubblico essenziale, l'avvio del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità dei servizi attuali.

CONSIDERATO quindi, e per le ragioni esposte, di procedere con l'affidamento del servizio di gestione di raccolta e trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi connessi ricorrendo alla concessione *in house providing* di durata ventennale a partire dal 01.01.2024, ai gestori CIDIU SPA e ACSEL SPA; dando atto che:

- In un'ottica di gestione improntata a principi di efficienza, di condivisione di costi ed economie di scala, di scopo e di varietà, si ritiene che l'affidamento del servizio *in house providing* alle società ACSEL Spa e CIDIU Spa, consentirà di ottimizzare le sinergie sistemiche a tutto vantaggio, in termini economico-finanziari, delle stesse società e delle amministrazioni, con conseguenti e diretti benefici in favore della qualità del servizio erogato ai cittadini – utenti.
- sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in conformità al D.lgs 14/03/2013 n. 33.

Visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come – **GDPR** - (General Data Protection - Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679;

Sentiti gli interventi del Presidente del Consorzio Emanuele Gaito che relaziona tale proposta e dei Sindaci dei Comuni di Rivoli, Villarbasse e del Segretario Consortile, così come risulta dalla registrazione della seduta, il Presidente pone in votazione in votazione all'Assemblea Consortile la presente deliberazione;

Visti i pareri espressi sulla proposta presentata ex art. 49 del T.U.E.L. e s.m.i. dai responsabili dei servizi interessati (allegati all'originale della deliberazione);

Visto il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Consortile;

Visto la Legge Regionale n. 24/2002;

Visto la Legge Regionale n. 7/2012;

Visto la Legge Regionale n. 1/2018, così come modificata con Legge Regionale n. 4/2021;

Dalla votazione, espressa in forma palese:

Presenti: n. 22 Comuni per quote pari a 791,64/1000;

Favorevoli n. 22 Comuni per quote pari a 791,64/1000;

Astenuti: n. 0 Comuni per quote pari a 0/1000;

Contrari: n. 0 Comuni per quote pari a 0/1000;

DELIBERA

Per le ragioni espresse integralmente in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

1. di confermare la volontà di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che in coerenza con le definizioni del perimetro gestionale adottate dall'Autorità, ricomprende le seguenti attività:
 - a. spazzamento e lavaggio delle strade;
 - b. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - d. trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 - e. trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
2. di approvare in anni 20 (venti) la durata del contratto in argomento, rimodulando in riduzione la proposta di entrambi i Gestori, affinché sia ricondotta ad una durata ricompresa nella vita utile del Consorzio e ritenendola altresì quale scelta di maggior cautela nei confronti del mercato;
3. di approvare la programmazione, le caratteristiche, i tempi e le modalità di erogazione dei servizi che si intendono realizzare, con particolare riferimento all'avvio della FASE DUE, come di seguito individuato nella proposta tecnico-economica dei Gestori:
 - A. CIDIU Spa
 - I. step, entro tre anni dall'affidamento - presentazione del progetto per i seguenti Comuni:
 - Area Omogenea A: Comuni di Venaria Reale
 - Area Omogenea B: Comuni di Buttigliera, Druento
 - Area Omogenea C: Comuni di Rosta, San Gillio, Villarbasse
 - II. step, entro cinque anni dall'affidamento - presentazione del progetto per i seguenti Comuni:
 - Area Omogenea A: Comuni di Collegno
 - Area Omogenea B: Comuni di Alpignano, Pianezza
 - Area Omogenea C: Comuni di Reano, Sangano, Trana
 - III. step, entro sette anni dall'affidamento - presentazione del progetto per i seguenti Comuni:
 - Area Omogenea A: Comuni di Grugliasco, Rivoli
 - Area Omogenea B: Comuni di Giaveno
 - Area Omogenea C: Comuni di Coazze, Valgioie
 - B. ACSEL Spa
 - I. step, entro tre anni dall'affidamento - presentazione del progetto per i seguenti Comuni:
 - Area Omogenea A: Comuni di Almese, Avigliana, Bussoleno, Condove, Sant'Ambrogio, Sant'Antonino e Susa;
 - Area Omogenea B: Comuni di Chiomonte, Meana di Susa e Salbertrand;
 - Area Omogenea C: Comuni di Bardonecchia, Oulx e Sauze d'Oulx
 - II. step, entro cinque anni dall'affidamento - presentazione del progetto per i seguenti Comuni:
 - Area Omogenea A: Comuni di Borgone, Caprie, Caselette, Chianocco, Rubiana, Villar Dora e Villar Focchiardo;
 - Area Omogenea B: Comuni di Gravere, Mattie e Venaus;
 - Area Omogenea C: Comuni di Cesana e Claviere.
 - III. step, entro sette anni dall'affidamento - presentazione del progetto per i seguenti Comuni:
 - Area Omogenea A: Comuni di Bruzolo, Chiusa di San Michele, Mompantero, San Didero, San Giorio di Susa e Vaie
 - Area Omogenea B: Comuni di Exilles, Giaglione e Novalesa;
 - Area Omogenea C: Comuni di Moncenisio, Sauze di Cesana e Sestriere
4. di confermare l'affidamento ai due soggetti Gestori, che per propria storia costitutiva rappresentano ed interpretano ciascuna il proprio ambito territoriale e quello dei Comuni di riferimento, dando mandato al Presidente del CDA di proseguire gli incontri già avviati mediante tavoli di confronto territoriale, al fine di individuare possibili sinergie ed economie di scala attuabili dai Gestori stessi, secondo il percorso di condivisione già avviato;
5. di dare atto che le proposte di investimento per interventi straordinari presentate dai Gestori, ritenendo di interesse gli importi stanziati, saranno approvate nel Piano d'ambito e programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale del Consorzio di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti necessari a raggiungere gli

obiettivi fissati in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa e nel piano Regionale;

6. di approvare la relazione redatta ai sensi degli art. 14 comma 3 e art 17 del D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 per CIDIU Spa (Allegato 1), nonché, trattandosi di servizio a rete, il piano economico finanziario di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti urbani redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'art. 7 c. 1 del D.Lgs. 201/22 ed asseverato ai sensi di legge predisposto da CIDIU Spa (Allegato 2), entrambi allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
7. di approvare la relazione redatta ai sensi degli art. 14 comma 3 e art 17 del D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 per ACSEL Spa (Allegato 3), nonché, trattandosi di servizio a rete, il piano economico finanziario di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti urbani redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'art. 7 c. 1 del D.Lgs. 201/22 ed asseverato ai sensi di legge predisposto da ACSEL Spa (Allegato 4), entrambi allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
8. di approvare l'Offerta tecnico-economica definitiva dei Gestori, presentata in data 6.12.2023 dal Cidiu spa (Allegato 6) e da Acsel Spa (allegato 7), entrambe allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
9. di approvare le seguenti ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta" come richiesto dall'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e dall'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e richiamati gli approfondimenti riportati in premessa e in allegato al presente atto:
 - I. in primo luogo, l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente consortile non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
 - II. la gestione con modalità *in house*, rispetto al ricorso al mercato, garantisce che il servizio venga affidato ad un soggetto che non opera con scopo di lucro, elemento che altrimenti si rifletterebbe direttamente sui costi a carico della collettività;
 - III. la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali assicura le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio;
 - IV. la gestione con soggetto che opera in house riduce il rischio di contenzioso, poiché i rapporti tra affidante e affidatario sono sicuramente più flessibili, elastici e fluidi, essendo di fatto i due soggetti organi di un medesimo ente. Eventuali attriti e criticità possono essere risolti mediante apertura di una trattativa tra le parti, riducendo così il rischio che l'ente sia tenuto ad accollarsi oneri derivanti dai frequenti contenziosi giudiziali che altresì si rinvergono nei rapporti rivolti al mercato;
 - V. la maggior flessibilità e adattabilità del Gestore *in house* si configurano come elementi particolarmente positivi in un momento storico caratterizzato dalle repentine modificazioni regolamentari che l'Autorità ARERA ha introdotto e continuerà a fare nel prossimo futuro nel settore rifiuti urbani, al fine di omogeneizzare gradualmente il modello di *governance* e di gestione integrata del servizio, modificando sia la regolamentazione degli aspetti tariffari, sia gli aspetti di qualità del servizio reso agli utenti;
 - VI. risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione comunale ed il soggetto affidatario, che consente al Consorzio un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
 - VII. non da ultimo, il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un soggetto operante nel libero mercato.

10. di ritenere congrue le offerte tecniche ed economiche elaborate dai gestori, nonché compatibili con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e, quindi, rispondenti a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
11. di affidare, in nome e per conto dei 54 Comuni soci, la concessione in house providing del servizio di igiene urbana sul territorio del Consorzio per la durata di venti anni, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto di servizio, più precisamente dal 1.1.2024 al 31.12.2043, nel rispetto della vigente disciplina e di quanto contenuto nei documenti contrattuali, ai seguenti soggetti affidatari:
 - A. **CIDIU SPA**, con sede a Collegno (TO) – Via Torino, 9 C.F./P.IVA 08683840014, sul territorio A del bacino 15 per i 17 Comuni di seguito riportati:
ALPIGNANO, BUTTIGLIERA ALTA, COAZZE, COLLEGNO, DRUENTO, GIAVENO, GRUGLIASCO, PIANEZZA, REANO, RIVOLI, ROSTA, SAN GILLIO, SANGANO, TRANA, VALGIOIE, VILLARBASSE, VENARIA REALE.
 - B. **ACSEL SPA**, con sede a Sant'Ambrogio (TO) – Via delle Chiuse, 21 C.F./P.IVA 08876820013, sul territorio B del bacino 15 per i 37 comuni di seguito riportati:
ALMESE, AVIGLIANA, BARDONECCHIA, BORGONE SUSA, BRUZOLO, BUSSOLENO, CAPRIE, CASELETTE, CESANA TORINESE, CHIANOCCO, CHIOMONTE, CHIUSA SAN MICHELE, CLAVIERE, CONDOVE, EXILLES, GIAGLIONE, GRAVERE, MATTIE, MEANA DI SUSA, MOMPANTERO, MONCENISIO, NOVALESA, OULX, RUBIANA, SALBERTRAND, SANT'ANTONINO DI SUSA, SAN DIDERO, SAN GIORIO DI SUSA, SANT'AMBROGIO DI TORINO, SAUZE DI CESANA, SAUZE D'OULX, SESTRIERE, SUSA, VAIE, VENAUS, VILLARDORA, VILLARFOCCHIARDO.
12. di confermare che, ai fini della valorizzazione del valore complessivo dell'affidamento, i criteri stabiliti dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente rappresentano il necessario e primario riferimento per la determinazione dei costi massimi riconoscibili ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
13. di dare atto che il Consorzio, in qualità di Ente Territorialmente Competente, garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra corrispettivo spettante al Gestore e ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente;
14. di dare atto che il valore massimo del corrispettivo per gli anni 2024 e 2025 è stato approvato con propria deliberazione n. 11 del 27.4.2022 in applicazione del metodo tariffario ARERA MTR-2 per il periodo regolatorio quadriennale 2022-2025, per i 54 Comuni del Consorzio, e che, al netto dell'IVA 10%, complessivamente è valorizzato come segue:
 - A. CIDIU SPA – anno 2024 valore massimo corrispettivo € 37.476.149,10
CIDIU SPA – anno 2025 valore massimo corrispettivo € 37.800.976,68
 - B. ACSEL SPA – anno 2024 valore massimo corrispettivo € 13.409.912,51
ACSEL SPA – anno 2025 valore massimo corrispettivo € 13.252.137,80
15. di dare atto che per le annualità 2024 e 2025 sopra riportate, il 3 agosto 2023 ARERA ha pubblicato la deliberazione 389/2023/R/Rif con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento, che saranno pertanto oggetto di revisione e nuova approvazione;
16. di dare atto che la spesa per i servizi in oggetto derivanti dal presente atto trova copertura finanziaria negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio dei Comuni del Consorzio e sarà impegnata con appositi atti da ciascun Comune, e trasmessi al Consorzio;
17. di dare atto che il contratto quadro di servizio (Allegato 5) tra il Consorzio C.A.DO.S. (Ente Affidante) e la società in house CIDIU SPA (Gestore) e il contratto di servizio tra il Consorzio C.A.DO.S. (Ente Affidante) e la società in house ACSEL SPA (Gestore), il cui schema si allega per far parte integrante e sostanziale del presente atto, saranno stipulati decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui alla presente delibera sul sito ANAC nella sezione

- denominata “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, come previsto dall’articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
18. di demandare l’approvazione degli allegati tecnici al contratto con apposito atto, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione;
 19. di dare mandato, altresì, che al 1.1.2024 sia garantito l’avvio anticipato dell’esecuzione del contratto, che potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento dei contratti, in ragione delle tempistiche della procedura e senza soluzione di continuità, rilevata la natura di servizio pubblico essenziale, al fine di ovviare a situazioni di rischio per l’igiene e la salute pubblica in caso di interruzione dell’esecuzione del servizio di igiene urbana;
 20. di conferire mandato al Direttore del Consorzio per la sottoscrizione, decorsi i 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul sito ANAC, dei contratti di servizio in forma di scrittura privata da registrare in caso d’uso, autorizzandolo a adottare eventuali modifiche formali dell’allegato schema di contratto quadro di servizio che dovessero essere utili alla stipula o derivanti da norme o atti regolatori sopravvenuti ed etero integrativi;
 21. di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici al fine di poterne dare attuazione, e di disporre la pubblicazione, unitamente agli allegati 1-2-3-4-5-6-7 ai fini della trasparenza all’Albo Pretorio del Comune sede del Consorzio ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Speciale Consortile approvato con deliberazione di A.C. n. 15 del 30.05.2022 esecutiva ai sensi di legge, nonché sul sito internet del Consorzio - Sezione Amministrazione Trasparente – e all’Albo Pretorio del Consorzio stesso;
 22. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune sede del Consorzio ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Speciale Consortile approvato con deliberazione di A.C. n. 15 del 30.05.2022 esecutiva ai sensi di legge, nonché sul sito internet del Consorzio - Sezione Amministrazione Trasparente – e all’Albo Pretorio del Consorzio stesso.

Successivamente:

L’ASSEMBLEA CONSORTILE

Con voti espressi in forma palese:

Presenti: n. 22 Comuni per quote pari a 791,64/1000;

Favorevoli n. 22 Comuni per quote pari a 791,64/1000;

Astenuti: n. 0 Comuni per quote pari a 0/1000;

Contrari: n. 0 Comuni per quote pari a 0/1000;

DELIBERA

Di richiamare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. con la seguente votazione:

Del che si è redatto il presente verbale:

In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to Francesco CASCIANO

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to Sergio Camillo SORTINO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo, in carta libera.

Li, _14.12.2023

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to Sergio Camillo SORTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo delle Pubblicazioni del Consorzio C.A.DO.S. e all'Albo Pretorio del Comune di Rivoli, per quindici giorni consecutivi dal 20 dicembre 2023

Li, 14.12.2023

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to Sergio Camillo SORTINO

	CONTRATTO QUADRO DI SERVIZIO	
	tra	
	Consorzio Ambiente Dora Sangone	
	e	
	[Cidiu S.p.A./Acsel S.p.A.]	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno [...], il giorno [...] del mese di [...], in Rivoli, in [...], avanti a me [...],	
	assenti i testimoni, sono personalmente comparsi i Signori:	
	[...], nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso la sede	
	dell'infradescritto Ente, il quale interviene al presente atto non in proprio	
	ma in qualità di legale rappresentante del Consorzio Ambiente Dora Sangone	
	- (di seguito, "C.A.DO.S." o " Ente Affidante "), avente sede legale in [...], via	
	[...] n° [...], codice fiscale/p.IVA [...], con i poteri per quanto infra in forza di	
	[...];	
	[...], nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso la sede	
	dell'infradescritto Ente, che interviene al presente atto non in proprio ma in	
	qualità di legale rappresentante di [Cidiu S.p.A./Acsel S.p.A.], (di seguito,	
	"Gestore"), con sede in [...], Via [...] [...] - codice fiscale e numero di iscrizione	
	nel registro delle imprese [...], capitale sociale Euro [...] interamente versati,	
	con i poteri per quanto infra in forza di [...];	
	(congiuntamente le " Parti ", e ciascuna di esse " Parte ").	
	Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri, io Ufficiale	
	Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale	
	premettono che	
		1

	1. la L.R. 24/02 “Norme per la gestione dei rifiuti” delinea le differenti	
	competenze degli enti a vario titolo coinvolti nel sistema di gestione dei	
	rifiuti piemontese. Tale legge è stata modificata dalla Legge Regionale n.	
	1/2018 che ha previsto la riorganizzazione dei Consorzi di bacino per la	
	gestione dei rifiuti urbani in Consorzi di area vasta;	
	2. l’art. 3-bis del D.L. 138/2011 è ad oggi la norma nazionale di riferimento	
	in merito alla governance dei servizi pubblici locali di rilevanza	
	economica, tra cui la regolazione del sistema di gestione dei rifiuti;	
	3. il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante “ <i>Norme in materia ambientale</i> ”,	
	costituisce la normativa di riferimento per il servizio di gestione integrata	
	dei rifiuti urbani;	
	4. Il combinato disposto degli artt. 7 del D.lgs. 36/2023 e 17 del D.lgs.	
	201/2022 disciplina gli affidamenti <i>in house</i> richiedendo il permanere	
	dei seguenti requisiti:	
	a) l’esercizio sulla società affidataria del controllo analogo a quello	
	esercitato sui propri servizi, inteso come un’influenza determinante	
	sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della	
	persona giuridica controllata;	
	b) lo svolgimento da parte della persona giuridica controllata di oltre	
	l’80 per cento delle proprie attività nell’ambito dei compiti ad essa	
	affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante;	
	c) assenza, nella persona giuridica controllata, di partecipazione diretta	
	di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione, che non	
	comportino controllo o potere di veto, previste dalla legislazione	
	nazionale;	

	considerano che	
	5. La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di	
	Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, “ ARERA ”) funzioni	
	di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, tra cui in particolare quelli	
	in materia:	
	a) tariffaria: ARERA predispone e aggiorna il metodo tariffario per	
	determinare i corrispettivi del servizio in base alla valutazione dei	
	costi efficienti e del principio "chi inquina paga", e approva le tariffe	
	definite dagli Enti di governo o dalle autorità competenti sulla base	
	del metodo tariffario (anche “ MTR ARERA ”);	
	b) di qualità: ARERA definisce i livelli di qualità dei servizi, sentiti le	
	Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, vigila sulle	
	modalità di erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza e la	
	trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi stessi;	
	c) di tutela dei diritti degli utenti: ARERA opera per promuovere la	
	concorrenza e l’efficienza anche nel settore rifiuti, per tutelare gli	
	interessi degli utenti e dei consumatori.	
	6. L’articolo 117 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) prevede che le tariffe dei	
	servizi pubblici debbano essere definite in misura tale da assicurare	
	l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa	
	gestione.	
	7. Il presente contratto è conforme allo “Schema tipo di contratto di servizio	
	per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei	
	rifiuti urbani” approvato da Arera con Deliberazione del 3 agosto 2023	
	385/2023/R/RIF che fissa i contenuti minimi essenziali	
		3

		obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando	
		l'autonomia contrattuale delle Parti.	
		danno atto che	
		8. Con deliberazione di Assemblea consortile n. 6 del 28 gennaio 2020,	
		C.A.DO.S., in qualità di ente di governo di bacino ai sensi dell'art, 3-bis	
		del D.L. 138/2011, ha deliberato di procedere con l'affidamento <i>in house</i>	
		<i>providing</i> della gestione del servizio pubblico di igiene ambientale e	
		servizi connessi, sul territorio dei Comuni, elencati al successivo punto,	
		a [Cidiu S.p.A./Acsel S.p.A.], quale società <i>in house</i> , alle condizioni,	
		anche economiche, ivi definite.	
		9. [Cidiu S.p.A./Acsel S.p.A.] è una società a capitale interamente pubblico,	
		a partecipazione totalitaria dei comuni di [●], ed <i>in house</i> rispetto ad essi.	
		10. Con deliberazione n. 13 del 31.05.2022 il Consiglio di Amministrazione	
		ha approvato lo schema di progetto del servizio di igiene urbana e servizi	
		connessi, avente decorrenza dal 01.01.2024, richiamati il comma 15	
		dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 14 comma 3 D.Lgs. 201/2022,	
		così composto:	
	-	Doc. 01 Relazione preliminare delle ragioni e della sussistenza dei	
		requisiti previsti;	
	-	Doc. 02 Schema di contratto;	
	-	Doc. 03 Schema Disciplinare Tecnico Standard (DTS):	
		▪ App.03_A Prospetto economico di stima dell'importo contrattuale –	
		dati storici e importo PEF ARERA;	
		▪ App.03_B Obiettivi ed elementi di regolazione ARERA;	
		▪ App.03_C Estratto adempimenti principali, dati e informazioni;	
4			

	▪ App.03_D Monitoraggio servizi e misurazione delle prestazioni rese;	
	- Doc. 04. Schede tecniche descrittive;	
	- Doc. 04A Schede tecniche descrittive – Acsel;	
	- Doc. 04B Schede tecniche descrittive – Cidiu;	
	- Doc. 05 Documento tecnico attuativo comunale (DTA);	
	- Doc.05A Scheda Tecnica Comunale - prospetto tipo;	
	- Doc. 05B Scheda Economica Comunale - prospetto tipo;	
	- Doc. 06 Attrezzature e mezzi;	
	- Doc. 07 Disciplinare presentazione offerta Tecnico-economica Gestore.	
	11. Facendo seguito alla richiesta dell'Ente Affidante [●], il Gestore in data	
	[●] ha presentato la propria Offerta Tecnico Economica composta dei	
	seguenti documenti:	
	a) [●]	
	b) [●]	
	c) [●]	
	12. Il Consiglio di Amministrazione, richiamato l'articolo 7 del D.lgs. n.	
	36/2023, il [●] ha approvato con deliberazione n. [●] del [●], l'affidamento	
	del servizio a [Cidiu S.p.A./Acsel S.p.A.] in esito alla relazione di	
	congruità [●].	
	13. Sono decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi	
	dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società	
	in house sul sito dell'ANAC.	
	Tutto ciò premesso e considerato	
	Si conviene e stipula quanto segue	
		5

	TITOLO I – Disposizioni generali	9
	1. Premesse, Allegati	9
	2. Definizioni	9
	3. Finalità e principi.....	14
	3.1. Le finalità e l’Ente Affidante.....	17
	3.2. Le finalità e il Gestore	18
	4. Regime giuridico per la gestione del servizio.....	19
	5. Natura dei Servizi e obblighi connessi.....	20
	6. Perimetro del Servizio affidato - Oggetto dell’Affidamento.....	21
	7. Perimetro del Servizio affidato - Eventuali attività ulteriori	22
	8. Perimetro del Servizio affidato – Ambito territoriale di svolgimento	23
	9. Durata.....	23
	TITOLO II – Corrispettivo del Gestore ed equilibrio economico finanziario	25
	10. Corrispettivo contrattuale.....	25
	11. Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	25
	12. Piano Economico Finanziario di Affidamento.....	26
	13. Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento...	27
	14. Istanza di riequilibrio economico-finanziario	28
	15. Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario .	28
	16. Procedimento per la determinazione e l’approvazione delle misure di riequilibrio	29
	TITOLO III – Qualità e trasparenza del servizio	29
	17. Obblighi in materia di qualità e trasparenza	30
	TITOLO IV – Ulteriori obblighi tra le parti.....	31
	18. Ulteriori obblighi dell’Ente Affidante	31

19.	Obblighi del Gestore.....	31
20.	Destinazione finale dei rifiuti indifferenziati residui.....	38
21.	Destinazione finale terre da spazzamento	39
22.	Dati e informazioni che il Gestore deve fornire all'Ente Affidante ..	39
TITOLO V – Disciplina dei controlli		40
23.	Programma di controlli e vigilanza	40
24.	Procedure per irregolarità.....	40
TITOLO VI – Penali, sanzioni e cessazione anticipata del Contratto.....		41
25.	Penali	41
26.	Sanzioni	42
27.	Estinzione del rapporto	43
28.	Inadempimento contrattuale del Gestore - risoluzione del Contratto	43
29.	Caso Fortuito e Forza Maggiore	44
30.	Sostituzione provvisoria	45
31.	Inadempimento dell'Ente Affidante	46
32.	Revoca.....	47
33.	Effetti della cessazione dell'Affidamento	49
TITOLO VII – Cessazioni e subentro		49
34.	Effetti della cessazione dell'Affidamento e procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente.....	49
35.	Trattamento del personale.....	51
TITOLO VIII – Disposizioni finali		52
36.	Garanzie Finanziarie	52
37.	Assicurazioni	52

	TITOLO I – Disposizioni generali	
	1. Premesse, Allegati	
	Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del	
	presente contratto di servizio (“ Contratto ”).	
	2. Definizioni	
	Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel Contratto, si fa	
	referimento, tra l’altro, alle definizioni adottate dall’Autorità di Regolazione	
	per Energia Reti e Ambiente (“ ARERA ”) <i>ratione temporis</i> vigente.	
	I termini con l’iniziale maiuscola utilizzati avranno il significato loro	
	attribuito nel Contratto e negli allegati:	
	ACCREDIA: Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo	
	italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008;	
	Affidamento: affidamento diretto <i>in house</i> , da parte dell’Ente Affidante al	
	Gestore, dei servizi di igiene urbana e servizi connessi;	
	ARERA o Autorità: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;	
	ATO-R: Associazione d’Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti o eventuali	
	suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo;	
	CAM: Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto n. 255 del 23.06.2022	
	del Ministero della transazione ecologica;	
	Carta della Qualità dei Servizi del Gestore – Carta del Gestore:	
	documento con cui il Gestore assume impegni nei confronti dell’utenza (tra	
	cui i servizi prestati, le modalità di erogazione degli stessi, gli <i>standard</i> di	
	qualità) e informa l’utente sulle modalità di tutela previste.	
	È redatta conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 461 della	
	Legge n. 244/2007;	
		9

	Carta Unica della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti	
	Urbani – Carta Unica della Qualità: documento unico e coordinato, redatto	
	dall’Ente Affidante in presenza di una pluralità di gestori di singoli servizi,	
	nel quale sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità richiesti per i servizi	
	erogati e la modalità di loro fruizione; è redatto in conformità all’articolo 5,	
	comma 5.1 del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di	
	gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF) - Allegato A alla Delibera 18 gennaio 2022	
	15/2022 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);	
	Centro di raccolta – CDR: struttura conforme ai requisiti di cui al Decreto	
	del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile	
	2008;	
	Codice Appalti: D.lgs. n. 36/2023;	
	Contratto: contratto di servizio stipulato tra l’Ente Affidante e il Gestore;	
	Contratto di Conferimento: contratto che il Gestore deve stipulare con il	
	gestore dell’Impianto di Termovalorizzazione del Gerbido, TRM spa, per il	
	periodo successivo allo scadere del Contratto rep. n. [●];	
	Direttore dei lavori – DL: tecnico nominato dall’Ente Affidante che verifica	
	il regolare andamento dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 114 D.lgs.	
	n. 36/2023 e dell’Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023;	
	Direttore di esecuzione del contratto – DEC: tecnico nominato dall’Ente	
	Affidante che verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da	
	parte dell'esecutore, ai sensi dell’art. 114, del D.lgs. n. 36/2023 e	
	dell’Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023;	
	Disciplinare Tecnico Standard – DTS: documento nel quale sono indicati	
	i dettagli tecnici dei servizi in affidamento, omogenei su tutto il territorio del	
10		

	Consorzio;	
	Documento Tecnico Attuativo – DTA: documento redatto per ciascun	
	Comune, descrive i servizi specifici, i prezzi e le quantità; è costituito da:	
	- Scheda tecnica prestazionale descrittiva: documento che descrive i	
	servizi specifici del Comune di riferimento;	
	- Scheda economica: documento che riporta prezzi unitari e quantità	
	dei servizi del Comune di riferimento;	
	Do No Significant Harm – DNSH: principio di “ <i>non arrecare danno</i>	
	<i>significativo agli obiettivi ambientali</i> ” che comporta una valutazione di	
	conformità al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato	
	all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;	
	Ente Affidante / Ente Territorialmente Competente (ETC): Consorzio	
	Ambiente Dora Sangone (C.A.DO.S.) o eventuali suoi successori o aventi	
	causa a qualsiasi titolo;	
	Gestore: [Cidiu S.p.A./Acsel S.p.A.], soggetto <i>in house</i> affidatario diretto dei	
	servizi descritti nel presente Contratto;	
	MTR-ARERA: Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti;	
	MTR-2: Metodo tariffario per il periodo 2022-2025, approvato con	
	deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF;	
	Parti: Ente Affidante/Ente territorialmente competente e il Gestore del	
	servizio che sottoscrivono il Contratto;	
	PEF-ARERA: Piano Economico Finanziario sviluppato secondo le	
	metodologie individuate dal MTR-ARERA. Nel periodo del MTR-2, il PEF-	
	ARERA è sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, che prevede,	
	con cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento,	
		11

	nonché la previsione annuale dei proventi della tariffa. Il PEF si compone	
	del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario;	
	Piano Annuale della Comunicazione: documento nel quale sono	
	individuata le attività di comunicazione inerenti ai Servizi e alle finalità	
	oggetto del presente Contratto;	
	Piano Economico Finanziario dell’Affidamento: documento redatto dal	
	Gestore che ha la funzione di garantire l’equilibrio economico e finanziario	
	del Contratto, ossia la contemporanea presenza delle condizioni di	
	convenienza economica e sostenibilità finanziaria attraverso la corretta	
	allocazione dei rischi, lungo tutto l’arco temporale dell’affidamento;	
	Piano dei Servizi: atto di indirizzo redatto dall’Ente Affidante che contiene	
	il modello di organizzazione dei servizi, gli <i>standard</i> operativi, eventuali	
	adeguamenti e modifiche al Contratto;	
	Progetto di Riorganizzazione del Servizio: documento redatto dal Gestore	
	per la previsione di un efficientamento del servizio e il passaggio a sistemi di	
	misurazione puntuale dei rifiuti e di tariffazione commisurata al servizio	
	reso;	
	Programma Annuale di Erogazione del Servizio agli Utenti (Programma	
	Di Lavoro): documento predisposto dal Gestore contiene la proposta di	
	aggiornamento prezzi e DTA e il programma e la calendarizzazione di	
	erogazione servizi agli utenti per l’anno successivo.	
	PRUBAI: Piano regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle	
	Aree Inquinata;	
12		

	Relazione Annuale a Consuntivo: documento redatto dal Gestore, contiene	
	gli esiti della attività di monitoraggio e la rendicontazione dei servizi affidati	
	relativi all’anno precedente;	
	Rifiuti urbani – RU: rifiuti di cui all’art. 184, comma 2, del d.lgs. n.	
	152/2006;	
	Schede Tecniche Descrittive: documento descrive, in modo dettagliato, le	
	operazioni di raccolta, trasporto, conferimento ad impianti di	
	recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani,	
	spazzamento e lavaggio strade, eventuale gestione tariffe e rapporti con gli	
	utenti, nonché di tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari	
	al servizio pubblico in oggetto;	
	Servizi: è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo	
	compongono, affidati al gestore ai sensi nella normativa <i>pro tempore</i> vigente;	
	Standard di Qualità ed Efficienza: 	
	TARI: tariffa istituita ai sensi dell’articolo 1 commi 639 e 651, della legge	
	147/13 comprensiva sia della TARI determinata con criteri presuntivi	
	indicati nel d.P.R 158/99 (TARI presuntiva) sia della TARI determinata	
	facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione della	
	quantità indicati nel d.P.R 158/99 (TARI puntuale);	
	Tariffa corrispettiva: tariffa istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 668,	
	della legge 147/13;	
	Tariffa puntuale: tariffa corrispettiva o il tributo puntuale istituito ai sensi	
	dell’articolo 1 comma 651, della legge 147/13 ove la TARI sia determinata	
	facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione della	
	quantità indicati nel d.P.R 158/99;	
		13

	TITR: Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei	
	rifiuti, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA 31 ottobre 2019,	
	444/2019/R/RIF;	
	TQ-RIF: Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione	
	dei rifiuti urbani, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA 18 gennaio	
	2022, 15/2022/R/RIF;	
	Utente: persona fisica o giuridica che è o che sarà intestataria del	
	documento di riscossione;	
	3. Finalità e principi	
	Con il Contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'Affidamento, a	
	svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di	
	servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione	
	secondo criteri di efficienza.	
	Le Parti si impegnano a promuovere il progressivo miglioramento dello stato	
	delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in	
	attuazione della normativa vigente.	
	Il fine del Contratto è quello di instaurare tra le Parti una forma di stabile	
	collaborazione. La disciplina operativa e attuativa è rinviata agli allegati	
	contrattuali.	
	In ottemperanza con quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023, dalle Leggi	
	Regionali n. 24/2002, n.7/2012 e n. 1/2018 e s.m.i., tenuto conto delle	
	indicazioni contenute nei Criteri Ambientali Minimi (D.M. Transazione	
	ecologica 23 giugno 2022 n. 255), gli obiettivi generali e le finalità che l'Ente	
	Affidante deve raggiungere con l'affidamento sono:	
	- coinvolgimento e responsabilizzazione dell'utenza, domestica e non	
14		

	domestica, nella gestione integrata dei rifiuti urbani e nella pulizia,	
	qualificazione urbana e mantenimento del territorio;	
	- sviluppo di azioni di minimizzazione e di recupero diretto finalizzate alla	
	riduzione dei rifiuti (tra le quali: consumo evoluto, azioni di scambio,	
	artigianato delle riparazioni, Centri del riuso, compostaggio domestico	
	diffuso nelle zone extra urbane anche in coerenza con il Programma	
	Nazionale di Prevenzione del 7/10/2013 e con il suo aggiornamento al	
	31/12/2014, aumento diffusione di beni riciclabili e contenenti	
	materiale riciclati quali contenitori e sacchetti);	
	- aumento generalizzato dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di	
	raccolta dei rifiuti differenziati e dei servizi di spazzamento e pulizia	
	territoriale e riduzione dei rifiuti indifferenziati;	
	- raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in alta qualità,	
	nel rispetto degli obiettivi normativi e di pianificazione sovraordinata,	
	finalizzato al recupero dei rifiuti, alla protezione della salute e	
	dell'ambiente;	
	- miglioramento continuo dei risultati di raccolta differenziata sull'intero	
	territorio oggetto dell'affidamento e per ciascun singolo Comune, sia a	
	livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata,	
	sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in	
	modo differenziato ed avviato al recupero;	
	- massimizzazione del recupero di materia e delle entrate derivanti dalla	
	vendita dei rifiuti raccolti con modalità differenziata o valorizzati	
	all'interno del sistema CONAI in modo da concorrere alla diminuzione	
	dei costi sostenuti dagli utenti;	
		15

	- integrazione delle banche dati dell'Ente Affidante e dei Comuni con quelle del Gestore;	
	- continua analisi ed evoluzione e ottimizzazione dei servizi di igiene urbana;	
	- sviluppo, e laddove necessario, l'attivazione di una rete di Centri di Raccolta/Stazioni di conferimento, a disposizione dell'utenza, caratteristici per territorio, rifiuto, tipologia di utenza;	
	- incremento della sicurezza e qualità del lavoro degli operatori ambientali, duraturo nel tempo, e il loro coinvolgimento nella riqualificazione continua dei servizi;	
	- osservanza delle Otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL - ILO, ossia le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 182, 155, 131, 1, 102);	
	- logistica evoluta e tracciabilità continua dei flussi dei rifiuti dalla produzione agli impianti finali di recupero, trattamento e/o smaltimento;	
	- sostenibilità economica e ambientale (tenendo conto degli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera) del servizio di igiene urbana e delle politiche tariffarie;	
	- sviluppo e/o introduzione di servizi omogenei per aree territoriali omogenee e l'allineamento dei costi per gli utenti, a parità di livello quali-quantitativo del servizio usufruito;	
	- introduzione di criteri di equità nell'organizzazione dei servizi ispirati al principio del "chi inquina paga", con l'introduzione graduale di sistemi di misurazione puntuale della produzione di rifiuti e di tariffazione	

	commisurata al servizio reso;	
	- sviluppo della quantificazione, monitoraggio e comunicazione delle	
	emissioni di gas serra prodotte dai servizi oggetto di affidamento,	
	secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n.	
	2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013 (relativa all'uso di	
	metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni	
	ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni)	
	e l'impegno a compensare una quota annua delle emissioni prodotte nel	
	corso del ciclo di vita dei servizi in oggetto;	
	- riduzione degli impatti del trasporto (attraverso la riduzione del peso dei	
	rifiuti trasportati, l'ottimizzazione della logistica e la scelta di mezzi	
	meno impattanti);	
	- introduzione di opportunità di lavoro per persone svantaggiate mediante	
	l'ausilio di cooperative sociali, così come disciplinato dalla Legge 8	
	novembre 1991, n. 381.	
	3.1. Le finalità e l'Ente Affidante	
	Per il raggiungimento delle finalità, l'Ente Affidante si impegna a cooperare	
	per agevolare il migliore espletamento del Servizio da parte del Gestore, con	
	particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti e alla	
	cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze	
	istituzionali; in particolare intervenendo con propri atti e azioni, nei limiti	
	dei propri poteri istituzionali, nei confronti di comportamenti illeciti o	
	illegittimi di terzi, opportuni e necessari per agevolare il corretto svolgimento	
	dei Servizi affidati al Gestore.	
	L'Ente Affidante si impegna, inoltre, ad ottemperare agli obblighi previsti dal	
		17

	Contratto, tra cui:	
	- adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti	
	interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di	
	intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità	
	economico-finanziaria e tecnica;	
	- approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie	
	appropriate per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza,	
	coerenza e trasparenza del Contratto;	
	- adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale	
	situazione di disequilibrio economico-finanziario;	
	- predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il piano economico-	
	finanziario ARERA.	
	3.2. Le finalità e il Gestore	
	Per il raggiungimento della finalità di cui all'articolo 3, il Gestore si impegna	
	a ottemperare agli obblighi previsti dal Contratto, tra cui:	
	- garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce	
	il corrispettivo (di cui al successivo articolo 10), in condizioni di	
	efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle	
	prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente	
	territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;	
	- realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorialmente competente	
	(anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione	
	sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire	
	adeguati livelli di qualità agli utenti;	
	- intervenire nell'ambito delle procedure partecipate, fornendo all'Ente	
18		

	Affidante tutte le informazioni e i dati necessari di volta in volta richiesti,	
	anche in riferimento alle attività di validazione previste dalla regolazione	
	pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di	
	pianificazione;	
	- adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di	
	affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto.	
	4. Regime giuridico per la gestione del servizio	
	L’Affidamento ha natura di concessione di servizio pubblico essenziale locale	
	ed è disciplinato dai principi e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e	
	regionali vigenti in materia, nonché dai documenti di pianificazione,	
	autorizzazione e di indirizzo delle competenti autorità e dai regolamenti	
	comunali e consortili vigenti.	
	Il servizio è affidato ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 36/2023, che rinvia al	
	D.lgs. n. 201/2022, dell’art. 16 del D.lgs. 175/2016, ed è condizionato al	
	permanere di tali presupposti normativi.	
	In particolare, devono essere garantite per tutta la durata del servizio il	
	controllo analogo e la sua funzionalità, l’attività prevalente e le	
	partecipazioni pubbliche.	
	Qualora durante l’affidamento del servizio vengano meno i requisiti di cui	
	all’art. 16 d.lgs. 175/2016, il Gestore deve rinunciare agli affidamenti	
	ricevuti e l’Ente Affidante dovrà attuare procedure per affidare ad altri	
	soggetti.	
	Nel caso venga meno anche solo uno dei presupposti sostanziali previsti	
	dalla normativa citata, il Gestore deve ripristinare le condizioni di	
	affidamento nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro il termine	
		19

	tassativo di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della contestazione	
	trasmessa dall'Ente affidante.	
	Qualora, alla scadenza del termine, le condizioni non siano state ripristinate	
	senza giustificato motivo, l'Ente Affidante pronuncia la decadenza	
	dell'Affidamento.	
	In ogni caso, se il Gestore non sia in grado di ripristinare le condizioni di	
	affidamento, deve informare immediatamente l'Ente Affidante e comunicare	
	la rinuncia; specularmente, nel caso in cui l'Ente Affidante abbia comprovati	
	elementi che dimostrino che il Gestore non è in grado di ripristinare le	
	condizioni di affidamento, ne dà comunicazione scritta al Gestore (trasmessa	
	tramite PEC) e revoca l'affidamento.	
	Il Gestore si impegna a osservare e applicare tutte le leggi, regolamenti e	
	norme vigenti in materia di esecuzione di servizi di gestione dei rifiuti urbani,	
	e di servizi pubblici che si intendono richiamate e indicate a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo nel DTS, conosciute ed accettate dal Gestore.	
	5. Natura dei Servizi e obblighi connessi	
	I Servizi oggetto del Contratto sono servizi pubblici essenziali e pertanto,	
	quali attività di pubblico interesse, sono sottoposti alla normativa vigente in	
	materia e non possono essere interrotti, abbandonati né sospesi, salvo i casi	
	di Forza Maggiore di cui al successivo articolo 29 , se non nei limiti consentiti	
	dalla legge ovvero con provvedimento dell'autorità giudiziaria o di altra	
	autorità amministrativa competente.	
	In caso di sciopero del personale devono essere comunque garantiti i servizi	
	minimi essenziali previsti dalla legislazione vigente.	
	In caso di ingiustificato abbandono e/o sospensione dei Servizi, l'Ente	

	Affidante può disporre le opportune misure per l'esecuzione dei Servizi, fatti	
	salvi gli ulteriori rimedi contrattuali e di legge.	
	Restano a carico del Gestore i costi derivanti dall'interruzione e/o dalla	
	sospensione nonché la responsabilità verso i terzi e l'Ente Affidante	
	conseguenti all'interruzione e/o alla sospensione dei Servizi.	
	6. Perimetro del Servizio affidato - Oggetto dell'Affidamento	
	Il Contratto disciplina l'affidamento diretto <i>in house</i> , da parte dell'Ente	
	Affidante al Gestore (" Affidamento "), dei servizi di igiene urbana e servizi	
	connessi (" Servizi ") che comprende le attività dettagliatamente descritte	
	nell' Allegato 1 (Schede Tecniche Descrittive) attinenti la gestione in esclusiva	
	dei servizi di igiene urbana e servizi connessi (a titolo esemplificativo:	
	l'insieme delle operazioni di raccolta, trasporto, conferimento, recupero e	
	trattamento rifiuti, la gestione delle tariffe ove prevista e i rapporti con gli	
	utenti, nonché tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari	
	al servizio pubblico in oggetto).	
	In sintesi, i Servizi affidati al Gestore consistono in:	
	- raccolta, trasporto e avvio a corretto trattamento e smaltimento di	
	tutte le frazioni differenziate di rifiuto urbano raccolte;	
	- spazzamento e lavaggio periodico delle strade;	
	- gestione e manutenzione centri di raccolta, stazioni di conferimento e	
	strutture a servizio della raccolta differenziata;	
	- gestione contenitori (inclusi lavaggio e disinfezione);	
	- servizio di assistenza agli utenti, ecosportelli e servizi ispettivi;	
	- servizio di comunicazione e sensibilizzazione degli utenti;	
	- servizi e attività finalizzate alla prevenzione e riduzione della	
		21

		produzione di rifiuti urbani;	
		- servizio di coordinamento e gestione delle attività di	
		autocompostaggio, compostaggio di comunità, compostaggio locale;	
		- servizio di controllo e analisi relativi alla qualità dei conferimenti;	
		- servizio di rimozione rifiuti, inclusi gli abbandoni.	
		È altresì prevista la graduale attivazione del servizio di applicazione e	
		risossione tariffa puntuale, in conformità con quanto disposto nel DTS.	
		Resta nella facoltà di ciascun Comune la scelta motivata in merito al	
		passaggio a Tariffa Puntuale, da esercitarsi sulla base delle previsioni della	
		normativa al tempo vigente e delle condizioni e tempistiche previste dai	
		progetti presentati dal Gestore.	
		Gli <i>standard</i> minimi di ciascun servizio sono definiti nel DTS e nelle Schede	
		Tecniche Descrittive (Allegati 1 e 2).	
		Il Gestore deve predisporre e consegnare all'Ente Affidante, entro il 15	
		novembre di ogni anno, il Programma annuale di erogazione dei servizi agli	
		utenti (Programma di lavoro) per l'anno successivo.	
		I servizi affidati al Gestore sono temporalmente scanditi in due fasi, la PRIMA	
		e la SECONDA, come illustrato nel DTS (Allegato 3). Il Gestore si obbliga a	
		dare attuazione, per ciascun Comune, alla PRIMA e alla SECONDA FASE	
		dell'Affidamento.	
		7. Perimetro del Servizio affidato - Eventuali attività ulteriori	
		Ove consentito dalla legge, è facoltà del Gestore svolgere attività ulteriori che	
		siano coerenti con il proprio oggetto sociale e che non pregiudichino	
		l'Affidamento, nel limite massimo percentuale del fatturato complessivo del	
		Gestore prescritto dall'articolo 16 D.lgs. n. 175/2016.	

	Il Gestore deve informare l'Ente Affidante di tali attività ulteriori nelle	
	relazioni trimestrali che ha l'obbligo di trasmettergli.	
	Il Gestore ha l'obbligo di cessare le attività non siano compatibili con	
	l'Affidamento e/o con le previsioni del Contratto e/o dei suoi allegati.	
	Il Gestore si obbliga a fornire all'Ente Affidante, annualmente, specifici	
	resoconti dei principali dati tecnici e dei dati economici di tali attività, in una	
	sezione apposita della Relazione Annuale a consuntivo, prevista nel	
	Disciplinare.	
	8. Perimetro del Servizio affidato – Ambito territoriale di svolgimento	
	Il Gestore svolge i Servizi su una porzione del territorio dell'Ente Affidante,	
	raggruppata in aree omogenee per caratteristiche territoriali e modalità di	
	raccolta dei rifiuti, ossia nei [*] Comuni che compongono il territorio di [*]	
	(area riepilogata nella Tabella I dell'Allegato1 - Schede Tecniche Descrittive).	
	I Servizi devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni di cui al	
	Contratto, in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale	
	vigente in materia, per la durata indicata all'articolo 9.	
	L'elenco di Comuni di cui al presente articolo 8 può essere oggetto di	
	aggiornamento nel corso della durata contrattuale, in aumento o in	
	diminuzione, a seguito di apposite deliberazioni dell'Ente Affidante, con	
	eventuale variazione dei Comuni destinatari del servizio.	
	Il Gestore presta fin d'ora il proprio consenso all'adeguamento del Contratto	
	a un eventuale diverso elenco di Comuni destinatari del servizio, previa	
	integrazione/aggiornamento dei necessari documenti contrattuali.	
	9. Durata	
	Il Contratto ha la durata di 20 (venti) anni, a decorrere dal 1.1.2024 e sino	
		23

	al 31.12.2043. La durata dell'affidamento è determinata in modo da essere	
	proporzionata al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti	
	del Gestore, proposti nel Piano Economico Finanziario dell'Affidamento	
	(allegato all'Offerta Tecnico-economica del Gestore), sulla base di criteri di	
	ragionevolezza, remunerazione del capitale investito.	
	Qualora allo scadere del termine del Contratto non siano state completate	
	le formalità relative alla nuova procedura di affidamento dei servizi, il	
	Gestore dovrà garantire l'espletamento dei Servizi fino alla data di	
	assunzione degli stessi da parte del gestore subentrante. Durante tale	
	periodo rimangono ferme tutte le condizioni, anche economiche, stabilite nel	
	Contratto.	
	Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-	
	finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle	
	prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il	
	termine del periodo regolatorio <i>pro tempore</i> vigente e comunque nei limiti	
	previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:	
	- nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un	
	significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi	
	di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi,	
	anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis,	
	del Decreto-legge n. 138/11;	
	- mancata corresponsione del valore di subentro da parte del gestore	
	entrante, nel rispetto della regolazione <i>pro tempore</i> vigente, o in caso di	
	oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;	
	- nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi	

previsti dalle Parti.

TITOLO II – Corrispettivo del Gestore ed equilibrio economico

finanziario

10. Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo stabilito nel Contratto serve a quantificare il fabbisogno presunto dell'Ente Affidante e a garantire l'equa remunerazione del Gestore per i Servizi svolti. Il Gestore s'impegna a eseguire le prestazioni contrattuali dichiarando di ritenere equi e congrui i compensi stabiliti nell' "Elenco prezzi unitari" di cui all'Allegato [●].

Tale importo, nel suo complesso, è soggetto alla flessibilità e modifica dei Servizi affidati, anche in funzione di sopravvenute esigenze organizzative dei Comuni e al fine di garantire la copertura economica della spesa, secondo i limiti e le modalità esplicitate nel Disciplinare (Allegato [●]).

Il corrispettivo massimo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti è determinato dall'Ente Affidante, in qualità di ETC, secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.

11. Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

L'Ente Affidante garantisce, per tutta la durata dell'affidamento, la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

Nel rispetto della normativa vigente, eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su accordo delle Parti secondo le modalità previste nel Contratto.

12. Piano Economico Finanziario di Affidamento

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento (Allegato [•]), composto dal piano tariffario, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dallo stato patrimoniale, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'Affidamento, l'andamento dei costi di gestione, di investimento e la previsione annuale dei proventi da tariffa.

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento indica, tra l'altro:

- il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- l'indicazione dei beni, anche di terzi, delle strutture e dei servizi disponibili, anche se affidati a terzi, per l'effettuazione del Servizio integrato di gestione e delle singole attività che lo compongono;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il Servizio integrato di gestione e delle singole attività che lo compongono.

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al presente articolo 12 è predisposto in modo da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Il Gestore garantisce, con propria dichiarazione debitamente sottoscritta, che ogni aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

- è redatto con diligenza ed in modo accurato, secondo criteri di oggettività e adeguatezza;

	- è fondato su assunzioni ragionevoli e sulle ipotesi tecnico-economiche più probabili;	
	- è correttamente calcolato;	
	- è predisposto applicando i principi contabili in modo omogeneo;	
	- persegue l'equilibrio economico finanziario dei Servizi affidati, nell'ambito della contabilità separata.	
	13. Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento	
	Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'articolo 12, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.	
	Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento, il Gestore:	
	- elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario <i>pro tempore</i> vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;	
	L'Ente Affidante:	
	- fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;	
	- adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.	
	L'Ente Affidante assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del presente articolo 13	
		27

	consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio	
	economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo	
	criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli	
	obiettivi fissati.	
	14. Istanza di riequilibrio economico-finanziario	
	Qualora durante il periodo regolatorio si verificino circostanze	
	straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento	
	della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare	
	l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente Affidante	
	motivata istanza di riequilibrio.	
	L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano	
	il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale	
	quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di	
	riequilibrio da adottare ai sensi del successivo articolo 15, l'esplicitazione	
	delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano	
	conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione	
	tariffaria.	
	Nell'istanza, il Gestore deve indicare, in forma dettagliata, tutte le iniziative	
	messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo	
	scostamento.	
	15. Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	
	Le Parti danno atto che, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione	
	tariffaria <i>pro tempore</i> vigente per il superamento del limite alla crescita	
	annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento	
	attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle	

	entrate e al contenimento delle uscite), non siano sufficienti a preservare i	
	<i>target</i> di qualità stabiliti, le eventuali misure di riequilibrio comprendono:	
	- la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a	
	specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque	
	garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio,	
	nonchéil soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;	
	- la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento	
	(ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne	
	ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente	
	Contratto.	
	Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente	
	attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate	
	dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.	
	16. Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure	
	di riequilibrio	
	L'Ente Affidante decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore	
	entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa.	
	Trasmette, quindi, all'Autorità la propria determinazione motivata	
	contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.	
	L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio	
	determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei	
	procedimentidi propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove	
	ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la	
	continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.	
	TITOLO III – Qualità e trasparenza del servizio	
		29

	17. Obblighi in materia di qualità e trasparenza	
	Al Contratto è allegata la Carta Unica della Qualità redatta in conformità	
	alla regolazione <i>pro tempore</i> vigente. Il Gestore:	
	- si impegna a redigere e trasmettere all’Ente Affidante l’aggiornamento	
	della Carta del Gestore entro sessanta giorni dalla data di stipulazione	
	del Contratto;	
	- individua e propone l’aggiornamento annuale degli <i>standard</i> di qualità,	
	efficienza, ambientali, di sicurezza e migliorativi riferiti all’espletamento	
	dei Servizi (“ Standard di Qualità ed Efficienza ”);	
	- individua l’elenco degli indicatori di controllo e delle schede tecniche di	
	riferimento;	
	- redige il documento “Standard di qualità ed efficienza e indicatori del	
	controllo del Gestore”) con cui assume l’impegno nei confronti dell’Ente	
	Affidante e dell’utenza in merito al miglioramento dei servizi prestati,	
	con riferimento ai quattro schemi regolatori ed alla programmazione	
	degli adeguamenti necessari al passaggio dall’attuale schema	
	regolatorio minimo (schema I) a quello avanzato (IV).	
	In ottica di miglioramento del servizio, il Gestore individua e propone	
	eventuali <i>standard</i> qualitativi migliorativi o ulteriori rispetto a quanto	
	previsto dal TQRIF per lo schema regolatorio di riferimento.	
	Il mancato rispetto della Carta Unica della Qualità e della Carta del Gestore	
	se grave o comunque ripetuto è causa di grave inadempimento contrattuale	
	ai sensi del successivo articolo 28.	
	Il Gestore si impegna a svolgere il servizio nel rispetto della normativa	
	tecnica vigente e a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto	
30		

	degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione <i>pro tempore</i> vigente,	
	nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti, previsti dal	
	Decreto n. 255 del 23 giugno 2022 del Ministero della transizione ecologica.	
	TITOLO IV – Ulteriori obblighi tra le parti	
	18. Ulteriori obblighi dell’Ente Affidante	
	L'Ente Affidante è obbligato a:	
	- garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle	
	disposizioni normative e regolamentari applicabili al Servizio adottando,	
	nei termini previsti, gli atti necessari;	
	- adempiere alle obbligazioni nascenti dal Contratto al fine di garantire le	
	condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la	
	erogazione e la qualità del servizio;	
	- predisporre annualmente, ai sensi dell’art. 28 D.lgs. n. 201/2022, il	
	programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento	
	delle prestazioni affidate, alla luce della tipologia di attività,	
	dell’estensione territoriale di riferimento, dell’utenza cui i Servizi sono	
	destinati;	
	- individuare, nel programma di controlli, l’oggetto e le modalità di	
	svolgimento dei controlli (tra cui la verifica dei dati registrati e	
	comunicati dal Gestore all’Ente Affidante e all’Autorità) che possono	
	essere svolti anche tramite un soggetto terzo;	
	- verificare la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze	
	rispetto allo svolgimento del Servizio;	
	19. Obblighi del Gestore	
	Il Gestore si obbliga a:	
		31

	- conseguire gli obiettivi del Servizio affidato individuati dall'Ente Affidante;	
	- gestire i Servizi a favore dei Comuni nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti, in specie quella ambientale, le direttive/autorizzazioni delle competenti autorità, il Disciplinare Tecnico Standard (" DTS ") e rispettivi allegati, i Regolamenti consortili, i Regolamenti comunali, rispettando i principi e i contenuti della Carta della qualità del Gestore e della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;	
	- svolgere i Servizi con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli <i>Standard</i> di Qualità ed Efficienza, compresi gli <i>standard</i> ambientali e di sicurezza, definiti dall'Ente Affidante, impegnandosi a mettere costantemente in atto tutte le azioni destinate al miglioramento dell'efficienza e alla razionalizzazione del Servizio di Igiene Urbana;	
	- promuovere la transizione da un'economia lineare ad un'economia circolare, per il raggiungimento degli obiettivi del piano regionale di gestione dei rifiuti e del piano d'ambito regionale;	
	- perseguire i migliori <i>standard</i> in riferimento alla riduzione delle emissioni di CO ₂ , anche mediante la programmazione razionale del rinnovo di attrezzature e mezzi;	
	- provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento e al suo aggiornamento, conseguendo gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione al periodo di affidamento;	

	- rispettare il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi;	
	- garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale e del servizio, indicati dagli enti controllanti in fase di approvazione del budget, nella sua qualità di titolare di affidamento diretto senza gara di servizio pubblico locale;	
	- dare attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale nell'ambito delle finalità e delle attività oggetto del Contratto;	
	- trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato;	
	- prestare la massima collaborazione sia nell'organizzazione e nell'attivazione dei sistemi di controllo organizzati dall'Ente Affidante, sia durante l'attività di tali sistemi;	
	- consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti e alla documentazione in proprio possesso attinente ai Servizi ai fini dello svolgimento dei controlli;	
	- assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato e accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a dieci anni successivi a quello della registrazione;	
	- riportare fedelmente, nella relazione trimestrale di cui al successivo articolo 20, i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli	
		33

	obblighi contenuti nel Contratto;	
	- comunicare tempestivamente all'Ente Affidante e, in ogni caso, entro 15 giorni,	
	il verificarsi di eventi che comportino o facciano presumere interruzioni dell'erogazione del Servizio;	
	- assumere ogni iniziativa per evitare l'interruzione del Servizio;	
	- redigere e aggiornare, annualmente, l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento dei Servizi distinto nelle sottosezioni: beni strumentali di proprietà del Gestore; beni strumentali di terzi;	
	- restituire tutti i beni strumentali al Servizio ricevuti dall'Ente Affidante e a ogni eventuale altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento;	
	- prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste nel Contratto;	
	- pagare le penali e a dare esecuzione alle sanzioni;	
	- attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione;	
	- proseguire nella gestione del Servizio sino al subentro del nuovo Gestore, salva esplicita contraria disposizione dell'Ente Affidante;	
	- rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dal Contratto;	
	- rispettare le leggi antimafia e le relative misure di prevenzione, il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di sicurezza, la Legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti ed ogni altra disciplina in materia di sicurezza, ordine pubblico e rapporti con la Pubblica Amministrazione;	
	- agire in conformità con i principi e gli obblighi relativi al protocollo "DNSH";	
	- mantenere sollevati e indenni l'Ente Affidante e i Comuni da ogni danno	

	così come specificato nel DTS.	
	Il Gestore è altresì obbligato a fornire al personale incaricato dall'Ente	
	Affidante tutta la documentazione idonea al controllo e la collaborazione	
	utile del proprio personale, ai fini del miglior funzionamento del controllo.	
	Tale obbligo deve essere garantito, principalmente, ma non solo, tramite	
	l'accesso diretto alle informazioni del Sistema Informativo del Gestore che	
	concernono le seguenti categorie di dati / informazioni: [•].	
	Nel caso in cui l'Ente Affidante o il DEC non siano messi nella condizione di	
	poter verificare dette informazioni finalizzate al controllo del servizio,	
	stabilite dal DTS per responsabilità del Gestore, l'Ente Affidante non è in	
	condizione di rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione e la conseguente	
	remunerazione economica dei servizi resi.	
	Il Gestore ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi	
	ritenuti più idonei per il conseguimento dei più elevati livelli di efficacia ed	
	economicità, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto del DTS, delle	
	direttive dell'Ente Affidante, delle prescrizioni emanate dalle competenti	
	autorità e la normativa vigente.	
	Il Gestore si obbliga a dedicare una Struttura Tecnica e Organizzativa,	
	stabile e adeguatamente dimensionata, allo svolgimento dei Servizi, come	
	previsto nel DTS. Tale struttura è deve essere dedicata alla progettazione e	
	realizzazione dei Servizi affidati, compresi eventuali lavori.	
	Il Gestore deve garantire la costante disponibilità della stessa a collaborare	
	con l'Ente Affidante e i Comuni nel campo della pianificazione dei Servizi sui	
	territori serviti e a rispondere a specifiche richieste inerenti alle tematiche	
	ambientali.	
		35

	Il Gestore si obbliga, inoltre, a:	
	- promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;	
	- garantire il trattamento economico e normativo in vigore previsto dai	
	CCNL di riferimento;	
	- adempiere, per tutta la durata dell'affidamento, in riferimento al proprio	
	personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali previdenziali, assicurativi	
	e assistenziali, di sicurezza e igiene del lavoro;	
	- osservare e far osservare, costantemente, ai propri dipendenti tutte le	
	leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate dalle competenti autorità, che	
	abbiano comunque attinenza con i Servizi da esso prestati, nonché le	
	prescrizioni previste nel d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela	
	della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro;	
	- fornire ai dipendenti l'abbigliamento e l'attrezzatura adeguata, compresi	
	i tesserini di riconoscimento;	
	- valorizzare costantemente il capitale di competenze e conoscenze	
	presenti in azienda investendo in processi formativi sia di carattere	
	gestionale/organizzativo sia specialistico ed in corsi di addestramento	
	tecnico;	
	- agire in conformità con i principi e gli obblighi relativi alle pari	
	opportunità generazionali e di genere;	
	- prevedere opportunità di lavoro per persone svantaggiate mediante	
	l'ausilio di cooperative sociali, così come disciplinato dalla Legge 8	
	novembre 1991, n. 381 e dall'art. 61 del D.lgs. n. 36/2023, e introdurre	
	criteri che valorizzino le imprese che hanno come scopo l'integrazione o	
	la reintegrazione sociale e professionale dei soggetti svantaggiati;	
36		

	- fare in modo che il proprio personale mantenga un comportamento	
	corretto ed educato nei confronti degli utenti.	
	Costituiscono grave inadempimento contrattuale, ai sensi del successivo	
	articolo 28, le gravi violazioni delle previsioni di legge a tutela della salute e	
	della sicurezza sui luoghi di lavoro quali, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, quelle da cui possa conseguire a carico del Gestore l'irrogazione	
	di una sanzione interdittiva ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.	
	Il Gestore provvede alla esecuzione dei Servizi con attrezzature e veicoli	
	propri, o di cui abbia la legittima disponibilità, obbligandosi a mantenerli	
	perfettamente funzionanti affinché gli stessi siano idonei, sicuri e	
	tecnologicamente adeguati allo svolgimento dei Servizi e alla tutela	
	dell'ambiente.	
	Per l'approvvigionamento degli stessi è tenuto ad osservare i requisiti	
	obbligatori e a garantire le caratteristiche dei mezzi riportati nel DTS nonché	
	gli <i>standard</i> migliorativi previsti.	
	Il Gestore assicura la realizzazione ed il mantenimento di uno specifico	
	Sistema Informativo dedicato ai Servizi resi, che comprende e integra anche	
	l'informatizzazione gestionale dei CDR, in relazione al territorio ed alle	
	utenze servite, dedicandovi le risorse umane e strumentali necessarie, alle	
	condizioni e con le modalità previste nel DTS.	
	Il Gestore, al fine di eliminare gli ostacoli di tipo tecnologico, nel rispetto	
	della L. 4/2004 e delle "Linee guida sull'accessibilità degli strumenti	
	informatici" emanate da AGID, Agenzia per l'Italia Digitale provvede a creare	
	e a gestire un sito <i>web</i> accessibile, nel rispetto degli <i>standard</i> normativi, i	
	cui contenuti informativi siano raggiungibili e fruibili da chiunque.	
		37

	Il Gestore si impegna a stanziare a bilancio, per ciascun anno, una congrua	
	somma per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione	
	dirette ad utenti e fruitori dei Servizi, e a predisporre ogni anno il Piano della	
	Comunicazione annuale; le attività di comunicazione sono svolte	
	conformemente al DTS.	
	Il Gestore deve inviare all'Ente Affidante il Bilancio di esercizio entro trenta	
	giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci; inoltre, a partire	
	dal terzo anno di gestione, il Gestore si obbliga ad adottare una contabilità	
	separata per i Servizi affidati rispetto alle altre attività svolte.	
	Ove consentito dalla normativa vigente, il Gestore rimane unico	
	responsabile, nei confronti dell'Ente Affidante, per l'esatta e puntuale	
	esecuzione delle attività affidate e nessun rapporto giuridico si instaura tra	
	l'Ente Affidante e gli appaltatori / fornitori del Gestore.	
	Il Gestore si obbliga a gestire i CDR affidati con specifico documento, alle	
	condizioni previste nel DTS e nel Regolamento dei centri di raccolta	
	consortili; inoltre, il Gestore si obbliga a organizzare e a dar corso agli	
	interventi di manutenzione ordinaria dei CDR e ad informare l'Ente Affidante	
	circa le esigenze di manutenzione straordinaria. L'esecuzione delle	
	manutenzioni straordinarie è esclusa dal presente affidamento, fatta	
	eccezione per gli investimenti a carico del Gestore ricompresi nel Piano	
	Economico Finanziario dell'Affidamento.	
	20. Destinazione finale dei rifiuti indifferenziati residui	
	Il Gestore si obbliga a svolgere il servizio di conferimento dei Rifiuti Urbani	
	Residui (“ RUR ”) conformemente agli indirizzi dettati da ATO-R attraverso il	
	Piano d'Ambito, con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti da	
38		

	smaltire e ai flussi degli stessi conferendo i rifiuti urbani raccolti nei Comuni	
	consorziati in via esclusiva presso l’Impianto di Termovalorizzazione del	
	Gerbido, salvo diversa determinazione di ATO-R, dando atto che in data [●]	
	il Gestore ha sottoscritto il Contratto di Conferimento rep. n. [●], e che tale	
	contratto ha validità sino a [●]/202....	
	Il Gestore, inoltre, deve stipulare con il gestore dell’Impianto di	
	Termovalorizzazione del Gerbido, TRM spa, per il periodo successivo allo	
	scadere del Contratto rep. n. [●] apposito Contratto di Conferimento,	
	conforme allo schema tipo approvato da ATO-R con deliberazione n. 22 del	
	28 luglio 2008 (“ Contratto di Conferimento ”).	
	Il Gestore deve fare in modo che il Contratto di Conferimento recepisca le	
	previsioni del Piano d’Ambito relative agli obblighi di conferimento,	
	garantisca il rispetto del Corrispettivo di Conferimento all’Impianto ivi	
	definito e preveda le relative garanzie e responsabilità gravanti sulle Parti,	
	trasmettendone copia all’Ente affidante entro 30 giorni dalla sottoscrizione.	
	21. Destinazione finale terre da spazzamento	
	Per la destinazione delle terre da spazzamento, il Gestore si obbliga a	
	svolgere il servizio di conferimento in via esclusiva presso l’impianto di	
	proprietà dell’Ente Affidante, a decorrere dalla data di messa in esercizio,	
	secondo le condizioni individuate dal Consorzio.	
	22. Dati e informazioni che il Gestore deve fornire all’Ente Affidante	
	Il Gestore deve fornire all’Ente Affidante tutta la documentazione prevista	
	nel DTS alle condizioni e con le tempistiche ivi definite.	
	Il documento deve essere presentato entro il 15 novembre di ogni anno.	
	Il documento deve essere presentato rispettando gli step temporali riportati	
		39

	dei Gestori, senza che sia necessaria la costituzione in mora né l'adozione di	
	qualsivoglia altro provvedimento.	
	Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni ulteriore	
	azione spettante all'Ente Affidante – e alla Proprietà nel caso dei	
	CDR/Stazioni di Conferimento – è facoltà dell'Ente Affidante porre a carico	
	del Gestore le spese sostenute dall'Ente Affidante/Proprietà per ispezioni,	
	controlli e perizie necessarie.	
	TITOLO VI – Penali, sanzioni e cessazione anticipata del Contratto	
	25. Penali	
	In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel Contratto o di ritardo	
	nell'esecuzione delle Prestazioni o di comportamento suscettibile di	
	pregiudicare la continuità e la qualità dei Servizi e il raggiungimento degli	
	obiettivi previsti nel Contratto, il Gestore deve rimuovere le cause di	
	inadempimento nel più breve tempo possibile.	
	Nel caso di inadempimento o di ritardo, l'Ente Affidante applica a carico del	
	Gestore le Penali indicate nell'Allegato E, fatte salve quelle previste dalla	
	regolamentazione <i>pro tempore</i> vigente.	
	Nei casi sopradescritti l'Ente Affidante applica le Penali, oltre al rimborso	
	delle eventuali spese che l'Ente Affidante dovesse affrontare per effettuare il	
	servizio con mezzi propri o di terzi, a eventuali mancati introiti e all'eventuale	
	risarcimento del maggior danno.	
	In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e	
	<i>standard</i> di qualità previsti dal Contratto, compresi gli obblighi e gli	
	<i>standard</i> aggiuntivi rispetto alla normativa <i>pro tempore</i> vigente, l'Ente	
	Affidante può applicare al Gestore, previa verifica in ordine alle cause e alle	
		41

	correlate responsabilità, specifiche penali i cui valori massimi e minimi sono	
	raccordati con quelli previsti dalla regolazione <i>pro tempore</i> vigente per	
	violazione degli <i>standard</i> corrispondenti.	
	La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il	
	Gestore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima	
	penale.	
	L'importo complessivo annuo delle penali irrogate non potrà superare il 10%	
	del corrispettivo annuale, salva, in tal caso, la facoltà dell'Ente Affidante di	
	avviare la procedura di risoluzione del Contratto.	
	L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate	
	al Gestore per le successive determinazioni di competenza.	
	26. Sanzioni	
	In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta e produzione	
	pro-capite previsti dalla vigente normativa, per i quali venga accertata la	
	responsabilità del Gestore, lo stesso è tenuto a rifondere l'Ente Affidante	
	dell'importo delle eventuali sanzioni applicate in virtù di specifiche	
	disposizioni normative.	
	Qualora gli Impianti di destino comminino sanzioni al Gestore a causa della	
	responsabilità di quest'ultimo, le stesse sono a suo totale carico e non	
	devono essere inserite nei Piani Finanziari comunali; il Gestore è obbligato	
	a dare comunicazione di tali sanzioni all'Ente Affidante.	
	L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità,	
	dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni	
	recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.	
42		

27. Estinzione del rapporto

Il rapporto disciplinato dal presente Contratto può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza del periodo di durata contrattuale, per i seguenti motivi:

- fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali; tale specifica clausola non riguarda la risoluzione ma l'estinzione del rapporto in esito a procedure concorsuali che comportano la liquidazione/fallimento della società o il recesso dal Contratto da parte dell'eventuale commissario/curatore fallimentare.
- scioglimento del Gestore;
- risoluzione per inadempimento o grave inadempimento, di cui ai successivi articoli 28 e 30;
- risoluzione per impossibilità sopravvenuta, dovuta al verificarsi delle ipotesi di Caso Fortuito e Forza Maggiore di cui al successivo articolo 29, come disciplinate dal Codice Civile;
- revoca per motivi di pubblico interesse, di cui al successivo articolo 32;
- risoluzione per eccessiva onerosità o impossibilità sopravvenuta della gestione, di cui al successivo articolo 28.

Il Gestore, ove intervenga una delle suddette cause di estinzione, deve garantire la continuità dei Servizi fino alla data di assunzione degli stessi da parte di un nuovo gestore.

28. Inadempimento contrattuale del Gestore - risoluzione del Contratto

Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, qualora l'Ente Affidante rilevi un inadempimento contrattuale imputabile al Gestore, gli notifica una contestazione scritta tramite PEC.

	Nella contestazione l'Ente individua la violazione e comunica al Gestore il	
	termine tassativo entro il quale deve rimuovere la causa dell'inadempimento	
	e quello, sempre tassativo, entro il quale deve fornire puntuali e dettagliate	
	controdeduzioni scritte.	
	Decorso il termine fissato senza che il grave inadempimento sia stato	
	rimosso, l'Ente Affidante escute la garanzia finanziaria.	
	L'Ente Affidante ha inoltre la facoltà di risolvere di diritto il Contratto,	
	disponendo altresì la decadenza dall'affidamento in concessione, e di	
	ottenere il risarcimento dei maggiori danni, oltre all'applicazione delle penali	
	previste.	
	Fatte salve le previsioni del Contratto e del DTS, le altre fattispecie di	
	inadempimento del Gestore, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva	
	onerosità, sono regolate dal codice civile.	
	Qualora, per ragioni non imputabili al Gestore, o per caso fortuito o forza	
	maggiore (tra cui l'esigenza di adeguare la gestione dei Servizi a prescrizioni	
	normative o regolamentari successive all'approvazione annuale dei DTA) non	
	sia possibile dar corso temporaneamente allo svolgimento dei Servizi, il	
	Gestore non è ritenuto inadempiente e responsabile degli eventuali maggiori	
	costi.	
	29. Caso Fortuito e Forza Maggiore	
	Le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore sono disciplinate dal codice civile.	
	Al verificarsi di un evento che integri gli estremi del caso fortuito o della forza	
	maggiore, la Parte che invochi tale evento quale causa impeditiva della	
	regolare esecuzione della prestazione a proprio carico, deve informare	
	tempestivamente l'altra Parte.	
44		

	La comunicazione deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata	
	entro quarantotto ore dalla conoscenza dell'evento, specificandone il	
	contenuto e le conseguenze sull'adempimento dei propri obblighi	
	contrattuali, le modalità e la tempistica, ove preventivabili, di ripristino delle	
	normali condizioni contrattuali.	
	Se non diversamente pattuito per scritto, l'Ente Affidante può recedere	
	unilateralmente dal Contratto per motivate, gravi e oggettive ragioni, con un	
	preavviso scritto di sessanta giorni naturali e consecutivi.	
	Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore che abbia una durata	
	continuativa superiore a sei mesi l'Ente Affidante può recedere con preavviso	
	scritto di trenta giorni lavorativi.	
	Per maggior chiarezza, si dà atto che non sono riconosciute come cause di	
	forza maggiore lo stato di manutenzione dei suoli e delle aree sulle quali i	
	servizi devono essere svolti, le precipitazioni atmosferiche, o altre situazioni	
	atmosferiche avverse, a meno che non sia stato dichiarato lo "stato di	
	calamità naturale".	
	In caso di circostanze particolari e/o eccezionali il Sindaco del Comune	
	interessato può emanare ordinanze con eventuale coinvolgimento, diretto,	
	ovvero indiretto, dei Servizi di cui trattasi.	
	In tal caso il Gestore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente, come se	
	fossero disposizioni contenute nel DTS, senza per questo poter vantare diritti	
	per ottenere maggiori o diversi compensi e/o rimborsi, se non	
	espressamente previsti.	
	30. Sostituzione provvisoria	
	In caso di grave inadempimento del Gestore per il quale vengano	
		45

	compromesse la continuità dei Servizi, l'igiene o la sicurezza pubblica, l'Ente	
	Affidante può assumere tutte le misure necessarie, per la tutela	
	dell'interesse pubblico, a carico e rischio del Gestore e, ove praticabile,	
	disporre la provvisoria sostituzione del Gestore, per un periodo in ogni caso	
	non superiore a centottanta giorni.	
	La sostituzione deve essere preceduta da diffida con la quale l'Ente Affidante	
	fissa un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento, comunque	
	non inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi. Tale diffida è	
	comunicata anche ai Comuni.	
	Il Gestore resta responsabile per le maggiori spese che si dovessero rendere	
	necessarie per lo svolgimento dei Servizi affidati l'Ente Affidante può	
	escutere la garanzia prevista ai sensi del successivo articolo 36 .	
	31. Inadempimento dell'Ente Affidante	
	Qualora l'Ente Affidante si renda gravemente inadempiente agli obblighi	
	assunti con il Contratto, il Gestore potrà richiedere la risoluzione dello	
	stesso, fermo restando che non potrà in ogni caso sospendere i Servizi sin	
	tanto che non sia subentrato un nuovo gestore.	
	Resta inteso che in caso di grave inadempimento dell'Ente Affidante, il	
	Gestore, prima di dar luogo alla risoluzione del Contratto, ha l'obbligo di	
	invitare l'Ente Affidante, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, a	
	eliminare le inadempienze riscontrate entro un termine non inferiore a	
	novanta giorni naturali e consecutivi.	
	Fatte salve le previsioni del Contratto, le fattispecie di inadempimento	
	dell'Ente Affidante, l'impossibilità sopravvenuta e l'eccessiva onerosità sono	
	regolate dal codice civile.	
46		

	Costituiscono grave inadempimento contrattuale, ai sensi del presente	
	articolo 31, le gravi violazioni delle previsioni di legge a tutela della salute e	
	della sicurezza sui luoghi di lavoro quali, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, quelle da cui possa conseguire a carico del Gestore l'irrogazione	
	di una sanzione interdittiva ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.	
	32. Revoca	
	L'Ente Affidante ha facoltà di revocare l'Affidamento di cui al Contratto per	
	motivi di pubblico interesse o per sopravvenuti mutamenti legislativi che	
	non consentano la prosecuzione del Servizio da parte del Gestore o per causa	
	di forza maggiore.	
	In tal caso è riconosciuto in favore del Gestore uscente:	
	- ai sensi dell'art. 19, comma secondo, D.lgs. 23.12.2022, n. 201, un	
	indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile	
	degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in	
	base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici	
	direttamente riferibili agli investimenti stessi;	
	- un indennizzo, da porre a carico del subentrante, corrispondente al	
	valore dei beni mobili e immobili di proprietà del Gestore	
	strumentali/funzionali all'esecuzione del servizio che il Gestore dovrà	
	retrocedere all'Ente Affidante e/o al subentrante a seguito del	
	provvedimento di revoca.	
	L'elenco ed il valore dei beni mobili e immobili sono determinati sulla base	
	della proposta del Gestore uscente e, in caso di mancato accoglimento da	
	parte dell'Ente Affidante, per mezzo di una perizia di stima affidata ad un	
	collegio di periti estimatori nominati uno per parte dall'Ente Affidante e dal	
		47

	Gestore ed il terzo di comune accordo fra loro, o in difetto, dal Presidente	
	dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.	
	In caso di mancato pagamento da parte del gestore subentrante degli	
	indennizzi previsti dal precedente punto entro il termine che verrà indicato	
	dall'Ente Affidante, il Gestore uscente proseguirà nella gestione del servizio,	
	per il tempo strettamente necessario ed in via eccezionale, fino al subentro	
	del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie e agli eventuali	
	investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente Affidante e comunque	
	nel rispetto della normativa di settore.	
	In caso di revoca il Gestore ha, altresì, diritto al pagamento delle sole	
	prestazioni regolarmente e tempestivamente eseguite, rinunciando	
	espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche	
	di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o	
	rimborso delle spese.	
	Il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, che risulterà alle	
	dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, sarà	
	soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio in	
	conformità alla vigente normativa del settore al momento della revoca, con	
	la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto.	
	L'Ente Affidante garantirà l'osservanza della presente clausola sociale da	
	parte del Gestore subentrante, quale condizione essenziale e di validità del	
	nuovo affidamento.	
	La clausola sociale del presente articolo si applicano in tutte le ipotesi di	
	cessazione anticipata del presente affidamento, comprese le ipotesi di	
	risoluzione contrattuale.	
	48	

33. Effetti della cessazione dell’Affidamento

Alla scadenza naturale o anticipata dell’Affidamento, l’Ente Affidante, compatibilmente con la normativa al tempo vigente e mediante apposita offerta economica sul relativo prezzo posto a base di gara, prevede in capo al gestore subentrante l'acquisto dei beni e attrezzature di proprietà del Gestore, strumentali/funzionali allo svolgimento del servizio pubblico affidato.

Il valore dei beni e attrezzature di proprietà del Gestore uscente che dovranno essere acquistati dal Gestore subentrante verrà determinato secondo quanto previsto al precedente articolo 32.

Pertanto, il prezzo posta a base di gara dovrà anche considerare e contemplare il valore dei beni, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti relativi ai beni stessi.

TITOLO VII – Cessazioni e subentro

34. Effetti della cessazione dell’Affidamento e procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

L’Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del Contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell’inventario dei beni

	strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente Affidante verifica la piena	
	rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la	
	prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al gestore entrante.	
	L'Ente Affidante dispone l'affidamento al gestore entrante entro i sei mesi	
	antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando	
	all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo	
	affidatario.	
	L'Ente Affidante individua, con propria deliberazione, il valore di subentro	
	in base ai criteri stabiliti dalla regolazione <i>pro tempore</i> vigente, prevedendone	
	l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il	
	novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento.	
	A tal fine, il gestore uscente trasmette all'Ente Affidante le informazioni e i	
	dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza	
	dell'affidamento.	
	L'Ente Affidante delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette	
	all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza	
	regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.	
	A seguito del pagamento del valore di subentro, il gestore uscente cede al	
	gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari	
	per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione	
	effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei	
	documenti contabili.	
	In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il	
	gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle	
	condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al	

	disposto dell'art. 1406 del codice civile.	
	Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che	
	precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del	
	Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della	
	disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo	
	prescelto, nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza	
	rimesse all'Ente Affidante, può essere soggetto al passaggio diretto ed	
	immediato al nuovo gestore del Servizio affidato.	
	In caso di mancato pagamento, nel termine indicato, del valore di subentro	
	determinato dall'Ente Affidante il Gestore uscente prosegue nella gestione	
	del servizio fino al subentro del nuovo gestore, limitatamente alle attività	
	ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente	
	Affidante unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi.	
	Ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono	
	immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al	
	momento della sottoscrizione del Contratto, e trova applicazione il	
	successivo Articolo 36.	
	In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera	
	di una delle Parti, trovano applicazione le penali previste nell'Allegato E.	
	35. Trattamento del personale	
	Il gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da	
	amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del	
	settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali	
	comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto	
	previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.	
		51

TITOLO VIII – Disposizioni finali

36. Garanzie Finanziarie

In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del Contratto.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il Contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore rilascia idonea garanzia fidejussoria, assicurativa, o bancaria, per l'importo di [●], in base alle disposizioni di legge.

37. Assicurazioni

Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:

- automezzi

massimale per sinistro non inferiore a € [●] (lettere [●]/00);

condizione aggiuntiva responsabilità civile dei trasportati;

condizione aggiuntiva carico e scarico;

condizione aggiuntiva ricorso terzi da incendio;

condizione speciale rischio statico per rimorchi (laddove esistenti);

- responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di € [●] (lettere [●]/00)

- responsabilità Civile verso i dipendenti (R.C.O.) massimale non inferiore

a € [●] (lettere [●]/00) per sinistro, con il sotto limite di € [●] (lettere [●]/00)

per prestatore di lavoro/parasubordinato.

- protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi

di calamità naturali, per il massimale di € [●].

Il Gestore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui l'Ente Affidante si sia avvalso, durante l'esecuzione del Contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, l'Ente Affidante ha facoltà

	di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che,	
	sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini	
	l'ammontare delle garanzie medesime.	
	L'Ente Affidante ha inoltre la facoltà di provvedere a proprie spese al	
	reintegro delle coperture assicurative, addebitandone gli oneri al Gestore.	
	Le polizze devono essere mantenute in vigore fino alla data del certificato di	
	ultimazione del Servizio.	
	38. Certificazioni	
	Il Gestore è obbligato a dotarsi e/o a mantenere almeno le seguenti	
	certificazioni:	
	- certificazione rilasciata da ente riconosciuto da Accredia comprovante il	
	possesso di un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema	
	di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008	
	e/ successive edizioni;	
	- certificazione rilasciata da ente riconosciuto da Accredia comprovante il	
	possesso di un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema	
	di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004	
	e/ successive edizioni.	
	Il Gestore deve possedere un Sistema di Qualità certificato, con relative	
	procedure e istruzioni di qualità; tale sistema è fondamento del Modello	
	Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.	
	39. DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva	
	La stipula del Contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore del	
	Gestore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici	
	contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del Durc. Il Durc è acquisito	
		53

		d'ufficio dall'Ente Affidante o nel caso dei pagamenti, da parte dei Comuni.	
		In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS e	
		INAIL da parte del Gestore, rilevata da un Durc negativo, in assenza di	
		adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, l'Ente Affidante	
		non può procedere alla stipula del Contratto o degli altri documenti sopra	
		citati.	
		In sede di erogazione dei pagamenti, qualora il Durc risulti irregolare, sarà	
		il Comune a indicare le procedure da seguire.	
		40. Tracciabilità dei flussi finanziari	
		Il Gestore, con la sottoscrizione del Contratto, assume gli obblighi di	
		tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 della legge	
		136/2010 e s.m.i. e deve comunicare i dati indicati al comma 7 del	
		medesimo articolo al committente e ai Comuni, nei termini previsti dalla	
		legge, in particolare:	
		- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati	
		- la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli	
		stessi	
		- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.	
		Ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il Gestore ha l'obbligo di utilizzare	
		uno o più conti correnti accesi anche non in via esclusiva. Il mancato utilizzo	
		del bonifico bancario ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena	
		tracciabilità delle operazioni comporta la risoluzione di diritto del Contratto.	
		41. Modifiche di aggiornamento e modifica del Contratto	
		Il Contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti	
		condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del	
	54		

	Servizio e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in	
	particolare al sopravvenire di:	
	- disposizioni legislative comunitarie, nazionali e/o regionali e	
	regolamentari;	
	- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;	
	- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque	
	denominati, approvati dagli enti competenti;	
	- modifiche programmate previste nel Contratto.	
	Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle	
	modifiche in corso di esecuzione del Contratto previste dalle norme di legge	
	e dai provvedimenti regolatori <i>ratione temporis</i> vigenti, è ammessa la	
	modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse al	
	verificarsi dei seguenti eventi:	
	- modifiche al Metodo Tariffario ARERA;	
	- introduzione di nuove previsioni normative che richiedano o rendano	
	opportuno l'adeguamento delle condizioni contrattuali;	
	- innovazioni del Servizio introdotte nei Progetti di Riorganizzazione e non	
	prevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto;	
	- verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili che possono	
	compromettere la corretta erogazione dei Servizi da parte del Gestore;	
	- razionalizzazione del Servizio (ad esempio la realizzazione di nuovi CDR	
	consortili e la conseguente riduzione del servizio nei Comuni);	
	- nelle ipotesi previste dagli articoli 9, 60 e 120 D.lgs. n. 36/2023, oltre	
	che nelle eventuali ulteriori ipotesi previste dalla normativa <i>ratione</i>	
	<i>temporis</i> vigente.	
		55

	Nel procedere alle revisioni di cui al presente articolo, le Parti si impegnano	
	a confrontarsi secondo correttezza e buona fede, tenendo conto della natura	
	di servizio pubblico delle prestazioni rese dal Gestore e senza alterare la	
	natura generale del Contratto.	
	L'Elenco Prezzi Unitari (Allegato [●]) può essere integrato e aggiornato	
	dall'Ente Affidante, in caso di:	
	- attivazione nuovi servizi, non inclusi nell'attuale Elenco Prezzi Unitari;	
	- modifiche nella dotazione e nei costi industriali di attrezzature/ mezzi/	
	personale.	
	I costi indiretti di produzione, le spese generali e l'utile d'impresa	
	costituiscono un elemento percentuale fisso rispetto agli altri costi oggetto	
	di revisione.	
	Non sono oggetto di revisione i costi di ammortamento di attrezzature e	
	mezzi nonché i costi indiretti di produzione, spese generali e utile d'impresa.	
	Le modifiche, nonché le varianti, del Contratto in corso di validità devono	
	essere approvate ed autorizzate con atto formale dall'Ente Affidante, nel	
	rispetto delle seguenti modalità.	
	Il Gestore inoltra le richieste di aggiornamento/modifica/variante, con	
	specifico e motivato approfondimento, nell'ambito della Relazione annuale a	
	consuntivo.	
	L'Ente Affidante valuta la legittimità e la congruità della richiesta;	
	- in caso di esito positivo, le modifiche al servizio accolte sono approvate,	
	entro i successivi centottanta giorni, nell'ambito dell'aggiornamento del	
	Piano dei Servizi.	
	- in caso di esito negativo, l'Ente Affidante inoltra formale diniego al	
56		

	Gestore entro novanta giorni.	
	Il Piano Economico Finanziario dell’Affidamento presentato con l’Offerta tecnico-economica è aggiornato con le modalità previste nel DTS.	
	Nel caso in cui, in corso di esecuzione del Contratto, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernenti il settore dei servizi pubblici locali o della gestione dei rifiuti, l’Ente Affidante ha facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, informandone il Gestore, di adeguare il contenuto del Contratto apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, fatto salvo il mantenimento delle condizioni di Equilibrio Economico e Finanziario della gestione.	
	42. Modifiche della ragione sociale	
	Le modifiche e variazioni della denominazione e della ragione sociale del Gestore devono essere prontamente comunicate all’Ente Affidante e ai Comuni.	
	La comunicazione è corredata da copia dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata.	
	In particolare, dall’atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante della ditta trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.	
	Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi precedenti, l’Ente Affidante e i Comuni continuano a riconoscere il solo soggetto contraente, pertanto, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate.	
		57

	43. Cessione del Contratto	
	È vietata la cessione, anche parziale, del Contratto.	
	Qualora ai sensi del D.lgs 152/2006 o di altra normativa imperativa	
	sopravvenuta (internazionale, nazionale o regionale), la competenza in	
	materia di gestione dei rifiuti venga trasferita dal Consorzio ad altro soggetto	
	giuridico con ogni conseguente effetto sul Contratto in essere al momento	
	dell'entrata in vigore della normativa stessa, il Gestore presta fin d'ora il	
	proprio consenso alla cessione del Contratto da parte del Consorzio al nuovo	
	soggetto titolare del servizio.	
	44. Controversie	
	Per ogni controversia inerente al Contratto e ogni successivo accordo è	
	competente in via esclusiva il Tribunale ordinario di Torino.	
	45. Spese	
	Le spese, tasse, diritti di segreteria dipendenti da quest'atto e suoi eventuali	
	allegati, comprese le copie per le Parti contraenti, sono a carico del Gestore.	
	46. Registrazione	
	Ai fini fiscali si dichiara che il Contratto è soggetto a registrazione in misura	
	fissa. Degli oneri della registrazione si faranno carico le Parti in pari misura.	
	47. Comunicazioni	
	Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti	
	dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà	
	pervenire tramite PEC alla parte destinataria, all'indirizzo indicato qui di	
	seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da	
	ognuna delle Parti alle altre:	
	- se al Gestore: [●]	

- se all'Ente Affidante: 

48. Tutela dei dati personali

Le Parti danno atto che, ai sensi del Codice della Privacy come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 679/2016, i dati contenuti nel Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

49. Allegati

Sono allegati al Contratto, sottoscritti per accettazione:

- Deliberazione n. del ...di scelta della forma di gestione e affidamento del Servizio
- Doc.03 Disciplinare Tecnico Standard (DTS)
 - App.03_A Prospetto economico di stima dei valori massimi riconoscibili – dati storici e PEF ARERA
 - App.03_B Obiettivi ed elementi di regolazione ARERA
 - App.03_C Estratto adempimenti principali, dati e informazioni
 - App.03_D Monitoraggio servizi e misurazione delle prestazioni rese
 - App.03_E Penali
- Doc.04. Schede tecniche descrittive
- Doc.05. Carta unica della qualità
- Doc.06. DUVRI ricognitivo
- Doc.07 Offerta Tecnico-economica del Gestore composta da:
 - Doc.07 A - Relazione accompagnamento ed elementi migliorativi proposti dal Gestore
 - Doc.07 B - Elenco Prezzi unitari relativi ad attrezzature, mezzi e

